



---

**Bollettino mensile**  
**Anno VI - n. 10/2011**

Publicato il 30 novembre 2011

---



**ISVAP** (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

---

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Servizio Studi  
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA  
Centralino 06/42133.1  
Fax Sezione Studi 06/42133.735  
e-mail: [Serv.Studi@isvap.it](mailto:Serv.Studi@isvap.it)

Direttore Responsabile Dr. Giovanni CUCINOTTA

---



# Indice

1.	ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP .....	1
1.2	<b>PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE</b> .....	3
	<b>Provvedimento n. 2938 del 31 ottobre 2011</b> Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia .....	5
1.3	<b>PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE</b> .....	7
	<b>Provvedimento n. 2937 del 13 ottobre 2011</b> Fusione per incorporazione di San Miniato Previdenza S.p.A., con sede in San Miniato (PI), in Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, con sede in Verona. ....	9
2.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	11
2.1	<b>SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE</b> .....	13
2.2	<b>SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI</b> .....	127
	<b>Provvedimento n. 723/PD/11 del 18 aprile 2011</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. LOSANO Federico e conseguente cancellazione della società LOSANO ASSICURAZIONI SNC .....	129
	<b>Provvedimento n. 742/PD/11 del 17 maggio 2011</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. TAVERNA Piero.....	132
	<b>Provvedimento n. 755/PD/11 del 25 maggio 2011</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. VALLECARO Giuseppe.....	134
	<b>Provvedimento n. 756/PD/11 del 25 maggio 2011</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. MALACHIN Mauro .....	136
	<b>Provvedimento n. 757/PD/11 del 25 maggio 2011</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. FERRARESI Sergio .....	138
2.3	<b>SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI</b> .....	141
	Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 7859 dell'11 ottobre 2011.....	143
	Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 7860 dell'11 ottobre 2011.....	153
	Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 7864 dell'11 ottobre 2011.....	162
	Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 7865 dell'11 ottobre 2011.....	170

3.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO .....	181
	3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	183
4.	ALTRE NOTIZIE.....	185
	4.1 MODIFICHE STATUTARIE .....	187
	Riduzione del capitale sociale di Antonveneta Vita S.p.A., con sede in Trieste.....	187
	Modifica dello statuto sociale di CNP UniCredit Vita S.p.A., con sede in Milano. ....	187
	4.2 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO .....	187
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le società Nassau Verzekering Maatschappij N.V. e HDI-Gerling Verzekeringen N.V., entrambe con sede legale nei Paesi Bassi .....	187
	4.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA .....	188
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.....	188







1. ATTIVITA'  
PROVVEDIMENTALE ISVAP

---



## 1.2 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

---



Provvedimento n. 2938 del 31 ottobre 2011

**Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia.**

### **L'ISVAP**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private ed, in particolare, l'articolo 331 che disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia;

**RITENUTA** la necessità di modificare il Regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006, in modo da assicurare che le deliberazioni del Collegio di garanzia siano adottate sempre alla presenza di tre componenti;

**VISTA** la delibera del Consiglio assunta nella riunione del 13 ottobre 2011;

**adotta**

**il seguente Provvedimento:**

**Art. 1**

***(Modifiche al Regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006)***

1. All'articolo 9 (Conclusione del procedimento) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito come segue: "Il Collegio delibera in seduta riservata. In caso di assenza o di altro impedimento temporaneo di un componente, ciascuna Sezione può validamente operare con la presenza, in qualità di supplente, di uno dei componenti esperti in materia assicurativa di un'altra Sezione. Se l'assenza o il temporaneo impedimento riguardano il Presidente della Sezione, questi è sostituito dal Presidente di un'altra Sezione".

**Art. 2**

***(Pubblicazione)***

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP.

**Art. 3**

***(Entrata in vigore)***

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

## 1.3 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

---





Provvedimento n. 2937 del 13 ottobre 2011

**Fusione per incorporazione di San Miniato Previdenza S.p.A., con sede in San Miniato (PI), in Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, con sede in Verona.**

### **L'ISVAP**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

**VISTO** il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante le procedure di autorizzazione delle fusioni;

**VISTO** il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Cattolica Assicurazioni Soc. Coop., con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16 e i successivi provvedimenti autorizzativi;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2234 in data 16 dicembre 2003 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita rilasciata a San Miniato Previdenza S.p.A., con sede in San Miniato (Pisa), via IV Novembre, 45;

**VISTA** l'istanza congiunta in data 17 giugno 2011, con la quale le predette società hanno chiesto l'autorizzazione alla fusione per incorporazione di San Miniato Previdenza S.p.A. in Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.;

**VISTA** la documentazione allegata alla predetta istanza;

**ACCERTATO** che la società incorporante Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

**CONSIDERATO** che l'operazione di fusione non contrasta con la sana e prudente gestione dell'impresa incorporante Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.;

**RILEVATO** che l'operazione di fusione soddisfa le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;

**VISTA** la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 13 ottobre 2011, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

**Dispone**

E' autorizzata la fusione per incorporazione di San Miniato Previdenza S.p.A. con sede in San Miniato (PI) in Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, con sede in Verona.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

## 2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

---



## 2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE

---



**ORDINANZA N. 3885/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario CF Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 5 del regolamento ISVAP n. 14/2008 - mancato rispetto del termine di trenta giorni dal deposito presso il Registro delle imprese per la trasmissione dello statuto modificato con la prova dell'avvenuta iscrizione.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 3887/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario Notari Riccardo, presso la residenza in Pistoia.

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:  
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;  
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.

Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 13.000,00 (tredicimila/00).

**ORDINANZA N. 3888/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario Elba Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione provvedimento ISVAP n. 297/1996 (art. 7) - omessa segnalazione di un titolo obbligazionario callable, avente natura di obbligazione strutturata, nella comunicazione trimestrale riguardante la situazione analitica delle posizioni aperte su contratti derivati al 31 dicembre 2009.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 3889/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario Quixa S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.

Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 3890/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 3891/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 3892/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 3893/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Panzeri Gianfranco, presso la residenza in Lecco e lo studio dell'avv. Gerosa Paolo, sempre in Lecco.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.000,00 (duemila/00).



**ORDINANZA N. 3896/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 3897/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 3898/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 3899/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 3900/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario Liguori Gerardo, presso la residenza in Nole (TO).  
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 3901/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 3902/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 3903/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.  
Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.  
Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.000,04 (ventimila/04).

**ORDINANZA N. 3904/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario Ergo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.  
Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 3905/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.  
Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 3912/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana, con sede in Roma.  
Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.  
Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 3913/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario Padana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - omissione della comunicazione da effettuarsi alla Banca dati sinistri r.c. auto per il mese di settembre 2010 ed incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate per i rimanenti 11 mesi dell'anno 2010.  
Norma art. 316, commi 1 e 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 3914/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.

Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.000,04 (ventimila/04).

**ORDINANZA N. 3915/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento Cooperativo, con sede in Segrate (MI).

Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.

Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.000,04 (ventimila/04).

**ORDINANZA N. 3916/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.

Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 3917/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.

Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 3918/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario Avipop Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per i mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010.

Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 3919/11 DEL 6 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.

Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 3920/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 3921/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 3922/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 3923/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 3924/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 3925/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 3926/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 28.000,00 (ventottomila/00).

**ORDINANZA N. 3927/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

**ORDINANZA N. 3928/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 3929/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 3930/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento Cooperativo, con sede in Segrate (MI).
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 3931/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 3932/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008 - mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 3933/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).



**ORDINANZA N. 3934/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 3935/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 3936/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 3937/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 3938/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 3939/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 3940/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 3941/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 3942/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione                art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma Sanzionatoria        art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

**ORDINANZA N. 3943/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Zuritel S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione                artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma Sanzionatoria        art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 3944/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione                art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma Sanzionatoria        art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 3945/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione                artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria        art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 3946/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 3947/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 3948/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 3949/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 3950/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione                artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma  
Sanzionatoria            art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 3951/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione                artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma  
Sanzionatoria            art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 3952/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione                art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma  
Sanzionatoria            art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 3953/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione                combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma  
Sanzionatoria            art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 3954/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 6.666,67 (seimilaseicentosestantasei/67).

**ORDINANZA N. 3955/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 3956/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.764,15 (settemilasettecentosessantaquattro/15).

**ORDINANZA N. 3957/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Business Services Assicurazioni di Merola Brunella & C. s.a.s., con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza, trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 32 occasioni.

Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 32.000,00 (trentaduemila/00).

**ORDINANZA N. 3958/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione              combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma  
Sanzionatoria            art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 3959/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma  
Sanzionatoria            art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 3960/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma  
Sanzionatoria            art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 3961/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione              combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma  
Sanzionatoria            art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 3962/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 3964/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 3965/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 3966/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).



**ORDINANZA N. 3967/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 3969/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 3970/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 3971/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 3972/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

**ORDINANZA N. 3973/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Uniqa Protezione S.p.A., con sede in Udine.
Violazione	art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.
Norma Sanzionatoria	art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 3974/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (già EurizonTutela S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione	art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.
Norma Sanzionatoria	art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 3975/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.890,00 (milleottocentonovanta/00).

**ORDINANZA N. 3976/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 3977/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Duebi s.a.s. di Barlocco Ambrogio & C., in persona del liquidatore, sig. Barlocco Ambrogio, presso la residenza in Magnago (MI)  
Vismara Italo, presso la residenza in Germignaga (VA) (in solido).

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:  
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;  
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 111 occasioni.

Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 224.000,00 (duecentoventiquattromila/00).

**ORDINANZA N. 3978/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 15.141,51 (quindicimilacentotrentuno/51).

**ORDINANZA N. 3979/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 3980/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134, comma 1 bis, del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta del contraente, dell'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 3981/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 3982/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 3983/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 3990/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Insurance Group s.r.l., con sede in San Cesareo (RM) Domenicucci Luca, presso la residenza in Roma (in concorso).
Violazione	combinato disposto degli artt. 109, comma 4, del d.lgs. 209/2005 e 24 del regolamento ISVAP n.5/2006-ricorso, nell'esercizio dell'attività di intermediazione, all'opera di un collaboratore in assenza della preventiva iscrizione al RUI.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 3991/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Insurance Group s.r.l., con sede in San Cesareo (RM).
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 43 occasioni; - mancata comunicazione all'Autorità dell'avvio di operatività con relativa attestazione concernente la sussistenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 47.333,33 (quarantasettemilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 3992/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 3993/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 3994/11 DEL 10 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 6.666,67 (seimilaseicentosesantasei/67).

**ORDINANZA N. 3995/11 DELL'11 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 3998/11 DELL'11 OTTOBRE 2011**

Destinatario Recce Antonio, presso la residenza in Lioni (AV).  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 4001/11 DELL'11 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).



**ORDINANZA N. 4006/11 DELL'11 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 4007/11 DELL'11 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4008/11 DELL'11 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 17.905,66 (diciassettemilanovecentocinque/66).

**ORDINANZA N. 4009/11 DELL'11 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).



**ORDINANZA N. 4010/11 DELL'11 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 4011/11 DELL'11 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).

**ORDINANZA N. 4012/11 DELL'11 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 4013/11 DELL'11 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).

**ORDINANZA N. 4015/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.  
Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.  
Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 4017/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4019/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario Sul Panaro (MO).  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 4020/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicuratrice Milanese S.p.A., con sede in San Cesario Sul Panaro (MO).  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 4022/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Ala Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.  
Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 4023/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Turchi Stefano, presso la residenza in Mariano Comense (CO).  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 4024/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Blasi Anna, presso la residenza in Marano Principato (CE).  
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:  
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 408 occasioni;  
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 409.000,00 (quattrocentonovemila/00).

**ORDINANZA N. 4026/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4027/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 4028/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4029/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 4031/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 6.666,67 (seimilaseicentosestantasei/67).

**ORDINANZA N. 4032/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

**ORDINANZA N. 4033/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 300,00 (trecento/00).

**ORDINANZA N. 4034/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Ergo Previdenza S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.701,26 (quattordicimilasettecentouno/26).

**ORDINANZA N. 4035/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4036/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

**ORDINANZA N. 4037/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4038/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4039/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

**ORDINANZA N. 4040/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4041/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4042/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4043/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 4044/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4045/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4046/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4047/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).



**ORDINANZA N. 4048/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.

Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 4049/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Systema Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.

Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 4050/11 DEL 12 OTTOBRE 2011**

Destinatario Siat S.p.A., con sede in Genova.

Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.

Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 4051/11 DEL 17 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 4052/11 DEL 17 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 4053/11 DEL 17 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.  
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 4054/11 DEL 17 OTTOBRE 2011**

Destinatario Dialogo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.  
Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 4056/11 DEL 17 OTTOBRE 2011**

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4057/11 DEL 17 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4058/11 DEL 17 OTTOBRE 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00).

**ORDINANZA N. 4059/11 DEL 17 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 4060/11 DEL 17 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.  
(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4061/11 DEL 17 OTTOBRE 2011**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.  
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

**ORDINANZA N. 4062/11 DEL 17 OTTOBRE 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4070/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 4071/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4072/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unicredit S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancata comunicazione all'Autorità, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 4073/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Credemassicurazioni S.p.A., con sede in Reggio Emilia.  
Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.  
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 9.222,64 (novemiladuecentoventidue/64).

**ORDINANZA N. 4076/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assifenice s.n.c., con sede in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36, comma 1, lettera b), del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi) - omessa comunicazione all'Autorità della sede operativa.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 4080/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.890,00 (milleottocentonovanta/00).

**ORDINANZA N. 4081/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Centro Esse s.r.l., con sede in Brescia.  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 4082/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.890,00 (milleottocentonovanta/00).

**ORDINANZA N. 4084/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4086/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4087/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 4089/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4090/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4091/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.  
(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4092/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 4093/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 4094/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 4095/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 16.572,33 (sedecimilacinquecentosettantadue/33).



**ORDINANZA N. 4097/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4098/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4099/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4100/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.  
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 4101/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4102/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4103/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4104/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 15.801,88 (quindicimilaottocentouno/88).

**ORDINANZA N. 4105/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Credemassicurazioni S.p.A., con sede in Reggio Emilia.  
Violazione                combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma Sanzionatoria        art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 4106/11 DEL 18 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione                combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma Sanzionatoria        art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 4113/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione                artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria        art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4114/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione                art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria        art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 4115/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4116/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 4117/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 4118/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4119/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4120/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4121/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 4122/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4123/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4124/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4125/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4126/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 4127/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 18.133,33 (diciottomilacentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 4128/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4129/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4130/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 4131/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4132/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Zurich Investments Life S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 19.226,42 (diciannovemiladuecentoventisei/42).

**ORDINANZA N. 4133/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4134/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di n. 33 attestazioni sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 99.000,00 (novantanovemila/00).



**ORDINANZA N. 4135/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.

Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 4136/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 19.226,42 (diciannovemiladuecentoventisei/42).

**ORDINANZA N. 4137/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4138/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 19.622,64 (diciannovemilaseicentoventidue/64).

**ORDINANZA N. 4139/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 19.490,57 (diciannovemilaquattrocentonovanta/57).

**ORDINANZA N. 4140/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 19.754,72 (diciannovemilasettecentocinquantaquattro/72).

**ORDINANZA N. 4141/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 28.000,00 (ventottomila/00).

**ORDINANZA N. 4142/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4143/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4144/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4145/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.  
(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.780,00 (tremilasettecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 4146/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocento/00).

**ORDINANZA N. 4147/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 4148/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4149/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4151/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4152/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4153/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentasettanta/00).

**ORDINANZA N. 4154/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.

Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.

Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.000,04 (ventimila/04).

**ORDINANZA N. 4155/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4156/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4157/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Incontra Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per il mese di maggio 2010 ed omissione delle comunicazioni da effettuarsi per i rimanenti 11 mesi dell'anno 2010.
Norma Sanzionatoria	art. 316, commi 1 e 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 11.500,00 (undicimilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4158/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4159/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacentocinque/00).

**ORDINANZA N. 4160/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 4161/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 4162/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 4164/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 4165/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4166/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 4167/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4168/11 DEL 20 OTTOBRE 2011**

Destinatario Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).



**ORDINANZA N. 4169/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4170/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4171/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.  
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 6.633,96 (seimilaseicentotrentatre/96).

**ORDINANZA N. 4172/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.  
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 4173/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 17.113,21 (diciassettemilacentotredici/21).

**ORDINANZA N. 4174/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4175/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 4176/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4177/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4178/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4179/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 4180/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4181/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4184/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

**ORDINANZA N. 4185/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario Genialloyd S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 127 della d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008 - mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4186/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4187/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione                art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria        art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 5.670,00 (cinquemilaseicentasettanta/00).

**ORDINANZA N. 4188/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario            D'Aguanno & De Filippis Assicurazioni s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. D'aguanno Rocco Pasqualino Paolo, presso la residenza in Cassino (FR).  
Violazione                combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 57 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:  
                                  - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;  
                                  - mancata osservanza degli obblighi di conservazione della documentazione relativa a n. 47 titoli;  
                                  - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 23 occasioni;  
Norma Sanzionatoria        art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 71.000,00 (settantunomila/00).

**ORDINANZA N. 4189/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Lloyd's - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione                combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.  
Norma Sanzionatoria        art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 4190/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione                artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma Sanzionatoria        art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4191/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4192/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4193/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4194/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4196/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario      Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione        artt. 27 e 31 del d.lgs. 175/1995 - insufficienza degli attivi a copertura delle riserve tecniche dal 30 giugno al 31 dicembre 2010.  
Norma  
Sanzionatoria     art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione   euro 11.111,11 (undicimilacentoundici/11).

**ORDINANZA N. 4199/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario      Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione        art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma  
Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione   euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4200/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario      Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.  
Violazione        artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma  
Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione   euro 300,00 (trecento/00).

**ORDINANZA N. 4201/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario      Zuritel S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione        art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma  
Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione   euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 4202/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

**ORDINANZA N. 4203/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 4204/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4205/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).



**ORDINANZA N. 4206/11 DEL 21 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.  
Violazione                combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma  
Sanzionatoria            art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4207/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.  
Violazione                combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.  
Norma  
Sanzionatoria            art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 4208/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.  
Violazione                combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma  
Sanzionatoria            art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4209/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione                combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma  
Sanzionatoria            art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 30.056,60 (trentamilacinquantasei/60).

**ORDINANZA N. 4210/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 19.886,79 (diciannovemilaottocentottantasei/79).

**ORDINANZA N. 4211/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 19.886,79 (diciannovemilaottocentottantasei/79).

**ORDINANZA N. 4212/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4213/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento Cooperativo, con sede in Segrate (MI).  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).



**ORDINANZA N. 4218/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4219/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 4220/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4221/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4222/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4223/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4224/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 700,00 (settecento/00).

**ORDINANZA N. 4225/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 4226/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4227/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4228/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4229/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4230/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario      Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione        artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma  
Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4231/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario      Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione        artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma  
Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4232/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario      Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.  
Violazione        artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma  
Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4233/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario      Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione        artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma  
Sanzionatoria     art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4235/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 4236/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4237/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 4238/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 700,00 (settecento/00).



**ORDINANZA N. 4239/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4241/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 4242/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4243/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4244/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicurazioni di Barbagallo T. Iacono M. s.n.c., con sede in Catania.  
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 3 occasioni.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 4245/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4247/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4248/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4249/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4250/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4251/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4252/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 4253/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4254/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4255/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 4256/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4257/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4258/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

**ORDINANZA N. 4259/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4260/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4261/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4262/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario	HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4263/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4264/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

**ORDINANZA N. 4265/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4266/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4267/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 - mancata trasmissione, nei termini richiesti, del prospetto del margine di solvibilità al II trimestre 2010.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 4268/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano  
L'Universotuo s.a.s. di Basile Giancarlo e Ulivieri Mauro, con sede in Pescia (PT)  
(in concorso).

Violazione art. 182, commi 1 e 2, del d.lgs. 209/2005 e circolare ISVAP n. 533/2004 (art. 8) - mancato rispetto, nella predisposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari, dei principi di chiarezza, correttezza e conformità dell'informazione.

Norma art. 318, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 4269/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.  
(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 4270/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4271/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4272/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).



**ORDINANZA N. 4273/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4274/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4275/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario D'Anna Assicurazioni di D'Anna Antonio & C. s.n.c., con sede in Palermo.

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi effettuati presso gli uffici agenziali di Palermo) - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale nella gestione di n. 2 conti correnti.

Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 4276/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4277/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 4278/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4279/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4280/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.  
(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4282/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 4283/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4284/11 DEL 26 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4285/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4286/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00).

**ORDINANZA N. 4287/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4288/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4289/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4290/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4291/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4292/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4293/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 4294/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4295/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4296/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4297/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.100,00 (duemilacentocinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4298/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.  
(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4299/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4300/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 300,00 (trecento/00).

**ORDINANZA N. 4301/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4302/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4303/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4305/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Provolo Giorgio, presso la residenza in Caldiero (VR).  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:  
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;  
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 53 occasioni.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 54.000,00 (cinquantaquattromila/00).

**ORDINANZA N. 4306/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).



**ORDINANZA N. 4307/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma                    art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4308/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Unipol Assicurazioni S.p.A.  
                                  (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.  
Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma                    art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4309/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma                    art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 300,00 (trecento/00).

**ORDINANZA N. 4310/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Unipol Assicurazioni S.p.A.  
                                  (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.  
Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma                    art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4311/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4312/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 300,00 (trecento/00).

**ORDINANZA N. 4313/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

**ORDINANZA N. 4314/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.780,00 (tremilasettecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 4315/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4316/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4317/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4318/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4319/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4320/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

**ORDINANZA N. 4321/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4322/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4323/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Genertel S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.  
Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 4324/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.  
Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 4325/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.  
Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 4326/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Genialloyd S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.  
Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 4327/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Genialloyd S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 132, comma 1, del d.lgs. 209/2005 - mancata accettazione di una proposta di assicurazione r.c. auto.  
Norma art. 314, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4329/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4330/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4331/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4332/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4333/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4334/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 300,00 (trecento/00).

**ORDINANZA N. 4335/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4336/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.  
(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

**ORDINANZA N. 4337/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 4338/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4339/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).



**ORDINANZA N. 4340/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 4341/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4342/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocinquantotto/00).

**ORDINANZA N. 4343/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4344/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 700,00 (settecento/00).

**ORDINANZA N. 4345/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4346/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4347/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 4348/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 4349/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 4350/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 12.720,13 (dodicimilasettecentoventi/13).

**ORDINANZA N. 4351/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.  
(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4352/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 300,00 (trecento/00).

**ORDINANZA N. 4353/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4354/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4355/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A. (già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4356/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.  
(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 4357/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4358/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4359/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 700,00 (settecento/00).

**ORDINANZA N. 4360/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4361/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4362/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 4363/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 4364/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4365/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Alleanza Toro S.p.A.  
                                  (già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.  
Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4366/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Uniqua Protezione S.p.A., con sede in Udine.  
Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 4367/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario            Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4368/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 4369/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00).

**ORDINANZA N. 4370/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 4371/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Rulli Giovanni, presso la residenza in Mariano Comense (CO).  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33).



**ORDINANZA N. 4372/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4373/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 4374/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Uniqa Protezione S.p.A., con sede in Udine.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4375/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.

Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.000,04 (ventimila/04).

**ORDINANZA N. 4376/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.
Violazione	art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per i mesi di gennaio e febbraio 2010.
Norma Sanzionatoria	art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 4377/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Inchiaro Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.
Norma Sanzionatoria	art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 4378/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.
Norma Sanzionatoria	art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 4379/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario	Nationale Suisse S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI).
Violazione	art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - omissione della comunicazione da effettuarsi alla Banca dati sinistri r.c. auto per il mese di ottobre 2010 ed incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate per i rimanenti 11 mesi dell'anno 2010.
Norma Sanzionatoria	art. 316, commi 1 e 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4380/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.

Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.

Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 4381/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.  
(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.

Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.000,04 (ventimila/04).

**ORDINANZA N. 4382/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Assicuratrice Val Piave S.p.A., con sede in Belluno.

Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.

Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 4383/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.

Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.000,04 (ventimila/04).

**ORDINANZA N. 4385/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.701,26 (quattordicimilasettecentouno/26).

**ORDINANZA N. 4386/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 18.443,40 (diciottomilaquattrocentoquarantatre/40).

**ORDINANZA N. 4392/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 15.031,45 (quindicimilatrentuno/45).

**ORDINANZA N. 4393/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 15.000,00 (quindicimila/00).

**ORDINANZA N. 4395/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4396/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4397/11 DEL 31 OTTOBRE 2011**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocento/00).



## 2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI

---





Provvedimento n. 723/PD/11 del 18 aprile 2011

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. LOSANO Federico e conseguente cancellazione della società LOSANO ASSICURAZIONI SNC  
OMISSIS**

### **L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli artt. 1, lett. b) e 14 legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2612 del 3 luglio 2008 di sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. LOSANO Federico del 28 luglio 2010, ritualmente notificato all'interessato in data 10 ottobre 2010;

*OMISSIS*

*OMISSIS*

**VISTA** la comunicazione del 28 luglio 2010 - ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento Isvap n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla LOSANO ASSICURAZIONI SNC dell'atto di contestazione nei confronti dei sig.ri LOSANO Federico, *OMISSIS*, ritualmente notificato in data 2 agosto 2010;

**VISTA** la deliberazione n. 1484/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 22 febbraio 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti degli intermediari di assicurazione sigg.ri LOSANO Federico, *OMISSIS*;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo a carico del sig. LOSANO Federico configurano una violazione dell'articolo 117 del Codice delle Assicurazioni private e degli artt. 54, comma 2 e 62, comma 2, lettera a), punti 4) e 5) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

*OMISSIS*

**CONSIDERATO** che l'esercizio dell'attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti contestati è stato effettuato in forma societaria dalla LOSANO ASSICURAZIONI SNC, di cui i sigg.ri LOSANO Federico, *OMISSIS* sono responsabili dell'attività di intermediazione, e che è stata accertata una corresponsabilità della LOSANO ASSICURAZIONI SNC per avere anche i sigg.ri *OMISSIS*, omesso il necessario controllo sulla società, avendo così consentito la sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare prevista dall'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private e dall'art. 62, comma 4, del Regolamento n. 5/2006;

#### **DISPONE**

- l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. **LOSANO Federico**, nato a Pinerolo (TO) il 28/10/1974, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;
- *OMISSIS*
- la cancellazione della società d'intermediazione **LOSANO ASSICURAZIONI SNC** dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento, nella parte relativa alla radiazione del sig. LOSANO Federico sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 742/PD/11 del 17 maggio 2011

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. TAVERNA Piero**

**L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. TAVERNA Piero del 15 ottobre 2010, ritualmente notificato all'interessato in data 20 ottobre 2010;

**VISTA** la deliberazione n. 1523/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 23 giugno 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. TAVERNA Piero;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punto 4), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;

**DISPONE**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. TAVERNA Piero, nato a Tortona l'1/11/1945, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 755/PD/11 del 25 maggio 2011

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. VALLECARO Giuseppe**

**L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. VALLECARO Giuseppe del 16 dicembre 2010, ritualmente notificato all'interessato in data 23 dicembre 2010;

**VISTA** la deliberazione n. 1504/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 31 marzo 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. VALLECARO Giuseppe;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'art. 54, commi 1 e 2, dell'art. 62, comma 2, lettera a), punti 2) e 4), degli artt. 49, 52 e 57, nonché dell'art. 47, comma 1, lett. b) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

**DISPONE**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. VALLECARO Giuseppe, nato a Salerno (SA) il 5 aprile 1969, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 756/PD/11 del 25 maggio 2011

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. MALACHIN Mauro**

**L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. MALACHIN Mauro del 6 dicembre 2010, ritualmente notificato all'interessato in data 30 dicembre 2010;

**VISTA** la deliberazione n. 1508/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 7 aprile 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. MALACHIN Mauro;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punti 2) e 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

**DISPONE**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. MALACHIN Mauro, nato a Padova il 25/08/1962, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.



Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 757/PD/11 del 25 maggio 2011

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. FERRARESI Sergio**

### **L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. FERRARESI Sergio del 27 dicembre 2010, ritualmente notificato all'interessato in data 7 gennaio 2011;

**VISTA** la deliberazione n. 1508/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 7 aprile 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. FERRARESI Sergio;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punti 2) e 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

### **DISPONE**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. FERRARESI Sergio, nato a Ferrara il 17/09/1952, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)



## 2.3 SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI

---



Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 7859 dell'11 ottobre 2011

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha pronunciato la sentenza di rigetto del ricorso proposto da UGF ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Bologna, in persona del sig. Franco Squillario, procuratore speciale nominato per atto del notaio Sandro Serra di Bologna n. 65.094 di repertorio del 15 luglio 2009, rappresentata e difesa **omissis**;

**contro**

Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - IS.V.A.P., in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti **omissis**, per mandato intergrativo in calce alla memoria depositata il 19 maggio 2011, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Quirinale n. 2, in forza di entrambi i mandati;

**per l'annullamento**

dell'ordinanza del Presidente dell'IS.V.A.P. n. 1129/10 del 15 marzo 2010, notificata alla società ricorrente il 18 marzo 2010 a mezzo del servizio postale raccomandato, con la quale, in relazione alla ritenuta violazione degli artt. 7 e 189 comma 1 d.lgs. n. 209/2005 e 6 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24/2008, è stato ingiunto il pagamento della somma di € 10.792,45 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 310 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005; nonché di ogni altro atto comunque preordinato, connesso o conseguente

e per la condanna dell'Istituto intimato alla restituzione della somma già versata, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento danni.

**VISTI** il ricorso e i relativi allegati;

**VISTO** l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

**VISTE** le memorie difensive;

**VISTI** tutti gli atti della causa;

**RELATORE**, nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**RITENUTO** e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale raccomandato il 29 aprile-7 maggio 2010 e depositato il 7 maggio 2010, UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, in persona

del sig. Franco Squillario, procuratore speciale nominato per atto del notaio Sandro Serra di Bologna n. 65.094 di repertorio del 15 luglio 2009, ha impugnato il provvedimento e gli atti in epigrafe meglio specificati.

Giova premettere che:

- UGF Assicurazioni S.p.A. è stata costituita nel 2009 per fusione tra Aurora Assicurazioni S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A.;
- con nota n. 10-09-017707 del 17 febbraio 2009, il Servizio tutela utenti e assicurati dell'IS.V.A.P. trasmetteva ad UGF Assicurazioni S.p.A. un reclamo in data 9 dicembre 2008, presentato dalla società omissis, inteso a far valere disdetta da polizza assicurativa n. 99/51169904 a far tempo dal 31 dicembre 2008, con invito a fornire diretto riscontro all'assicurato entro quarantacinque giorni;
- con successiva nota n. 10-09-022427 del 27 febbraio 2009, il Servizio tutela utenti e assicurati, richiamato ulteriore reclamo dello stesso assicurato in data 11 dicembre 2008, chiedeva di fornire "dettagliati chiarimenti in merito a quanto nel medesimo rappresentato, al fine di consentire una corretta valutazione della fattispecie in esame, entro trenta giorni dal ricevimento della presente" nonché a fornire riscontro al reclamante nel termine di quarantacinque giorni
- con ulteriore nota n. 10-09-079738 del 13 luglio 2009, il Servizio tutela utenti e assicurati, facendo seguito "alla richiesta istruttoria" di cui alla nota del 27 febbraio, ribadiva l'invito a fornire il richiesto riscontro entro (ulteriori) trenta giorni dal ricevimento della nota;
- con nota del 16 luglio 2009, UGF Assicurazioni S.p.A., premesso che "...non ci risulterebbe mai pervenuta...alcuna Vostra nota caratterizzata dal n. di protocollo 10-09-022247, datata 27/02/2009", laddove l'unica nota che "...ci risulterebbe pervenuta in relazione al reclamo in esame è quella datata 17/02/2009...", chiariva che al reclamo era stato dato positivo riscontro positivo (nel senso dell'accoglimento della disdetta della polizza assicurativa) con nota del 23 gennaio 2009;
- con nota n. 09-09-014571 del 16 luglio 2009, a firma congiunta del Capo del Servizio vigilanza e del Capo del Servizio tutela utenti, veniva contestata ad UGF Assicurazioni S.p.A. la violazione del combinato disposto degli artt. 7 e 189 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005 e 6 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24/2008, in relazione al mancato tempestivo riscontro della nota del 27 febbraio 2009, nel termine di trenta giorni ivi assegnato;
- acquisita memoria difensiva della società assicuratrice, e sulla scorta della relazione conclusiva del Capo del Servizio tutela utenti e della conforme proposta motivata del Capo del Servizio sanzioni, con ordinanza del Presidente dell'IS.V.A.P. n. 1129/10 del 15 marzo 2010, notificata alla società ricorrente il 18 marzo 2010 a mezzo del servizio postale raccomandato, è stato ingiunto il pagamento della somma di € 10.792,45 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 310 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005.

A sostegno delle cumulative domande proposte, di annullamento e accertamento e condanna, sono state dedotte le seguenti censure:



1) Violazione di legge per insussistenza dei presupposti, errore di fatto e travisamento.

La società ricorrente nega di aver ricevuto comunicazione della nota n. 10-09-022427 del 27 febbraio 2009, facendo rilevare che nell'ordinanza impugnata si afferma che essa è stata trasmessa mezzo telefax all'utenza numero 02/518119746, laddove l'utenza del fax dell'Ufficio reclami di UGF corrisponde al numero 02/5181946: evidentemente quindi la comunicazione è stata inoltrata a numero di fax diverso, ciò che avvalorata e spiega come essa non sia mai pervenuta alla società.

Non sussiste quindi la condotta omissiva addebitata, per difetto dell'essenziale presupposto del ricevimento della nota contenente la richiesta istruttoria e l'invito al riscontro entro il termine assegnato di trenta giorni.

2) In subordine: Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dei principi di equo procedimento.

Il provvedimento impugnato è stato notificato alla società ricorrente il 18 marzo 2010, oltre il termine di novanta giorni (che scadeva l'8 febbraio 2010) decorrente dal ricevimento della relazione del Servizio tutela utenti in data 10 novembre 2009 da parte del Servizio sanzioni (dovendosi ritenere esso coincidente con la data della relazione, in difetto di altre indicazioni), come fissato dall'art. 5 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006.

3) In ulteriore ed estremo subordine: Illegittimità nel quantum della sanzione irrogata per violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste, violazione dei principi di equo procedimento, difetto dei presupposti e della motivazione, travisamento.

Si contesta la commisurazione della sanzione pecuniaria amministrativa, fondata sulla considerazione del mero ritardo nel fornire riscontro alla nota del 27 febbraio 2009, computato in ragione di centonove giorni, senza alcuna considerazione della "gravità del danno cagionato" all'Istituto o all'assicurato, del "grado di colpa o dolo", della "eventuale sussistenza di recidiva", laddove non vi è nella specie alcun danno (all'assicurato reclamante è stato dato tempestivo riscontro sin dal 23 gennaio 2009 e dal ritardo nel riscontro all'IS.V.A.P. non deriva danno), la colpa è insussistente, poiché la società ricorrente nega di aver ricevuto comunicazione della suddetta nota, e non sussiste alcuna recidiva.

Costitutosi in giudizio, l'Istituto intimato, con memoria difensiva depositata il 19 maggio 2011 e memoria di replica depositata l'11 giugno 2011, ha dedotto l'infondatezza del ricorso.

A sua volta la società ricorrente, con memoria difensiva depositata il 1° giugno 2011 e memoria di replica depositata il 9 giugno 2011, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ulteriormente illustrandone le censure.

All'udienza pubblica del 22 giugno 2011 il ricorso è stato discusso e deciso.

## **DIRITTO**

1) Il ricorso in epigrafe è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

- 1.1) Com'è noto, l'art. 5 comma 1 del d.lgs. 7 maggio 2005, n. 209 (recante "Codice delle assicurazioni private") attribuisce all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo una generale funzione di "vigilanza sul settore assicurativo", con strumentali poteri autorizzativi, prescrittivi, accertativi, cautelari e repressivi, e con specifico potere regolamentare (comma 2) ai fini di garantire "la sana e prudente gestione delle imprese" e "la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati".

Le finalità delle funzioni di vigilanza, come enunciate dal successivo art. 3, sono costituite dall'obiettivo di assicurare "...la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori".

In funzione dell'effettività della tutela degli assicurati, a questi ultimi, oltre che in generale a ogni persona fisica e giuridica e alle associazioni consumeristiche, il successivo art. 7 riconosce la facoltà "...di proporre reclamo all'ISVAP, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista con regolamento adottato dall'Istituto nel rispetto dei principi del giusto procedimento".

La presentazione dei reclami è stata disciplinata con il regolamento IS.V.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008, ed è espressamente esclusa solo per i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'autorità giudiziaria, quelli relativi alla violazione delle disposizioni del testo unico dell'intermediazione finanziaria e quelli relativi alle forme pensionistiche complementari le ultime due esclusioni in rapporto all'ovvia competenza di altre autorità indipendenti di regolazione e vigilanza (cfr. art. 4 comma 2 lettere a), b) e c).

L'art. 4 comma 5 del regolamento precisa, poi, che i reclami relativi alla gestione del rapporto contrattuale assicurativo "...segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto...", sono "rivolti direttamente all'impresa" (assicuratrice), salva la facoltà di presentarli all'IS.V.A.P. quando, già rivolti all'impresa, siano rimasti privi di riscontro entro quarantacinque giorni o abbiano avuto "risposta ritenuta non soddisfacente"; tali reclami, ai sensi del comma 6, ove trasmessi all'IS.V.A.P. sono inoltrati entro novanta giorni dal loro ricevimento all'impresa assicuratrice, che deve darne diretto riscontro al reclamante entro quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo.

Il successivo art. 6 nell'ambito dell'istruttoria sul reclamo, da avviare con notizia al reclamante entro novanta giorni dal ricevimento del reclamo (comma 1), stabilisce che l'IS.V.A.P., "...oltre che al reclamante, può, ai sensi dell'articolo 189 del decreto, richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, i quali

forniscono riscontro nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta oltre che al reclamante”.

L'art. 6 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008, impone quindi alle imprese assicuratrici un dovere collaborativo finalizzato a consentire il più efficace e tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

Si tratta, quindi, di applicazione specifica e settoriale dei generali poteri istruttori attribuiti dall'art. 189 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005, a norma del quale l'Istituto "...può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi, nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione”.

La fattispecie è poi integrata, quanto all'individuazione delle modalità e termini dei doverosi riscontri, dalle sottostanti disposizioni regolamentari, in generale, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del codice delle assicurazioni, e specificamente ai sensi del successivo art. 7.

In senso analogo si esprime, d'altro canto, l'art. 190 comma 1, esplicitamente rubricato "Obblighi di informativa", secondo il quale l'Istituto "...può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento”.

Il successivo art. 310 comma 1, nel sanzionare, tra le altre, la violazione delle disposizioni dell'art. 189 comma 1 e dell'art. 190 comma 1, e quindi anche delle disposizioni regolamentari integrative, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 ad € 50.000,00, mira ovviamente ad assicurare l'effettività dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, anche con riferimento all'esercizio degli strumentali poteri d'indagine (tra cui la richiesta d'informazioni), che resterebbero del tutto frustati e svuotati di ogni significato se non presidiati da apposita sanzione.

D'altro canto, secondo quanto già rilevato da questo Tribunale, la funzione di vigilanza e i correlati poteri d'indagine ed obblighi informativi "...comportano la soggezione...ai poteri di indagine dell'Autorità (relativi a richiesta di informazioni, ordine di esibizione documenti, ispezioni, verifiche etc.) nonché, per converso, la sussistenza di specifici obblighi di informativa da parte dei soggetti vigilati”, di tal ché la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 310 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005 "...presidia l'obbligo di collaborazione in sé, in quanto posto a garanzia dell'efficiente esercizio dell'attività di vigilanza...” (così T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 agosto 2010, n. 29503).

1.2) Così ricostruito, in sintesi, il quadro normativo di riferimento, devono esaminarsi le censure nel loro ordine logico-giuridico.

1.2.1) La più radicale censura, ancorché articolata come la seconda nella serie ordinale prescelta dalla società ricorrente, è costituita dal rilievo della tardività della notificazione del provvedimento impugnato, siccome intervenuto oltre la

scadenza del termine di cui all'art. 5 (comma 2) del regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006.

Tale disposizione, rubricata "Fase conclusiva del procedimento sanzionatorio", stabilisce testualmente che:

"Il Servizio Sanzioni, verificata la ritualità e la completezza degli adempimenti istruttori compiuti e valutate le risultanze dell'istruttoria dei Servizi dell'Istituto, predispone gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio sottoponendoli al Presidente per la decisione" (comma 1);

"Il provvedimento motivato adottato dal Presidente è notificato al soggetto cui è stata rivolta la contestazione ai sensi dell'art. 3, entro 90 giorni dal ricevimento da parte del Servizio Sanzioni della relazione motivata dei Servizi dell'Istituto" (comma 2);

"Il provvedimento di irrogazione della sanzione reca l'ingiunzione del relativo pagamento secondo quanto previsto dall'art. 6. Si applicano l'art. 326, commi 7 e 8, del decreto e l'art. 24, commi 5 e 6 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262" (comma 3);

"Il procedimento sanzionatorio, con l'irrogazione della sanzione ovvero l'archiviazione, si conclude entro due anni dalla data del suo avvio" (comma 4).

Orbene, la società ricorrente sostiene che, poiché la relazione motivata del Servizio tutela utenti, secondo quanto indicato nello stesso provvedimento impugnato, reca la data del 10 novembre 2009, e poiché, in difetto di altre indicazioni al riguardo, deve ritenersi che essa sia stata ricevuta lo stesso giorno da parte del Servizio sanzioni, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere notificato entro l'8 febbraio 2010, sicché la notifica, intervenuta il 18 marzo 2010 è irrimediabilmente tardiva, con implicita affermazione dell'intervenuta estinzione del procedimento sanzionatorio.

In replica i difensori dell'Istituto rilevano che il termine "di fase" di cui all'art. 5 comma 2, come tutti i termini che disciplinano fasi intermedie ed endoprocedimentali, hanno natura ordinatoria e funzione acceleratoria, laddove l'unico termine perentorio, perché posto a garanzia della definizione del procedimento sanzionatorio entro un arco temporale certo, è costituito da quello biennale di cui all'art. 5 comma 4; d'altro canto, se tutti i termini intermedi fossero perentori la loro somma dovrebbe coincidere con un arco temporale esattamente coincidente con il biennio, laddove è di gran lunga inferiore.

Il Tribunale ha già avuto modo di esprimersi sulla natura meramente ordinatoria del termine di cui all'art. 5 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006, osservando come:

"I termini endoprocedimentali di cui all'art. 4 co. 2 e 6 co. 2 d.lg 209/2006 hanno natura ordinatoria e non decadenziale. Infatti, considerato che il termine perentorio determina una conseguenza 'forte' quale quella della decadenza dall'esercizio del potere, occorre ritenere che tale conseguenza debba essere espressamente e senza alcun margine di dubbio prevista ovvero che la perentorietà consegua allo scopo ed alla funzione adempiuta, mentre (tali) termini...hanno chiaramente funzione acceleratoria dell'attività istruttoria e sono posti ad esclusiva tutela del buon andamento e dell'efficacia dell'azione amministrativa con una funzione meramente organizzativa"; di tal che solo il termine biennale di cui all'art. 5 comma

4 può considerarsi perentorio "...in quanto assolve ad una specifica funzione di garanzia del destinatario del procedimento sui tempi massimi di adozione della sanzione..." (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 21 gennaio 2010, n. 649, n. 650 e n. 651).

Orbene, da tale orientamento il Tribunale non ritiene di doversi discostare, non condividendo la prospettazione, contenuta nella memoria della società ricorrente depositata il 1° giugno 2011, secondo cui tale termine dovrebbe ricondursi, nella sua finalità, a quello previsto dall'art. 14 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689.

Sotto un primo profilo, e come riconosciuto dalla stessa società ricorrente, il procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle disposizioni del d.lgs. 7 maggio 2005, n. 209 è disciplinato, in via diretta e autonoma, dallo stesso codice delle assicurazioni (art. 326 ss.) e dai regolamenti dell'IS.V.A.P., (in virtù dell'attribuzione di potere normativo regolamentare di cui al precedente art. 9 comma 3, che rinvia come noto ai principi "...della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie", nonché a quelli generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241).

L'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nel ribadire tali principi per l'IS.V.A.P. e estenderli ai procedimenti sanzionatori di competenza della Banca d'Italia, della Co.N.So. B. e della Co.Vi.P. (al comma 1), si è limitato al comma 4 ad escludere l'applicabilità alle sanzioni amministrative irrogate dalle predette Autorità indipendenti dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla facoltà di pagamento in misura ridotta, che invece, quanto all'IS.V.A.P., era ancora limitatamente ammessa dall'art. 328 comma 2 del codice delle assicurazioni.

La struttura del procedimento sanzionatorio, come disegnato dal d.lgs. n. 209/2005 e dal regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006, è del tutto peculiare e irriducibile alle disposizioni generali della legge n. 689/1981, in quanto articolata in precise fasi con adozione di atti intermedi entro specifici termini, sicché non può farsi alcun richiamo alla valenza (estintiva) del termine di cui all'art. 14 della stessa legge, peraltro ricollegato alla mancata contestazione dell'addebito, laddove, nel caso di specie è indubbio che sia intervenuta la contestazione degli addebiti.

Né può seriamente sostenersi che l'ordinanza presidenziale che irroga la sanzione disciplinare costituisca una "contestazione dei fatti come definitivamente accertata", e che quindi svolga la stessa funzione dell'atto di contestazione degli addebiti ex art. 14 legge n. 689/1981, costituendo invece il provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio.

Alla stregua delle osservazioni che precedono, le censure dedotte con il secondo motivo di ricorso deve essere disattesa, siccome infondata.

1.2.2) Sempre nell'ordine logico-giuridico, devono poi esaminarsi le censure dedotte con il primo motivo di ricorso, incentrate sulla contestazione dei presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa, ossia della stessa configurabilità di una condotta sanzionabile.

Sostiene la società ricorrente che, nel caso di specie, l'omesso riscontro, nel termine di giorni trenta, alla nota n. 10-09-022427 del 27 febbraio 2009, sia dipeso dalla circostanza che

essa non le è stata comunicata, ciò che sarebbe avvalorato dall'indicazione, nel provvedimento impugnato, di un numero di telefax 02/518119746 inesistente e non riferibile al proprio Ufficio reclami laddove il numero esatto è lo 02/51819746: in definitiva la comunicazione non sarebbe pervenuta perché trasmessa a mezzo telefax a numero errato.

I difensori dell'IS.V.A.P., in replica, hanno rilevato che è errata la sola indicazione nell'ordinanza impugnata del numero (02/518119746 anziché 02/51819746), mentre la comunicazione è stata indirizzata all'esatto numero d'utenza, come comprovato da esibito "report", costituito da traccia informatica, conservata nella memoria del fax server dell'Istituto, costituito da una "stringa".

Tale stringa è così testualmente formulata:

09-02-27 10:01:11 "USERFAX" "UGF ASSICURAZIONI S.p.A." "TU" "FAX-FINE"  
"0251819746" 0000 5 00:02:28 148 "09-153491-00-004" ""92270036"".

Nella stessa stampa è poi riportata altra "stringa", del seguente tenore:

09-02-17 10:12:57 "USERFAX" "UGF ASSICURAZIONI S.p.A." "TU" "FAX-FINE"  
"0251819746" 0000 3 00:00:49 "09-153491-00-002" ""92170058"".

Orbene, non può dubitarsi che la prima "stringa" riguardi proprio l'avvenuta trasmissione della comunicazione della nota del 27 febbraio 2009, e ciò sia perché la data ivi indicata (09-02-27) corrisponde a quella della nota (09 cioè 2009, 02 cioè febbraio, 27 il giorno), sia perché il numero 09-153491-00 corrisponde al numero del reclamo presentato dalla omissis, laddove il numero di utenza telefax pure ivi indicata è proprio quello dell'Ufficio reclami di UGF ("0251819746" ossia lo 02/51819746).

Del pari la seconda "stringa" attiene alla precedente trasmissione della comunicazione della nota del 17 febbraio 2009 (che la società ricorrente riconosce avvenuta), perché la data ivi indicata (09-02-17) corrisponde a quella della nota (09 cioè 2009, 02 cioè febbraio, 17 il giorno) e il numero 09-153491-00 è sempre quello del fascicolo aperto per il reclamo.

Ne consegue che l'erronea indicazione del numero di telefax contenuta nel provvedimento impugnato non conforta in alcun modo l'assunto della società ricorrente, che peraltro, nella propria nota del 16 luglio 2009 non ha affatto escluso categoricamente la intervenuta comunicazione della nota n. 10-09-022247 del 27 febbraio 2009, riferendo invece in significativa forma "dubitativa" che "...non ci risulterebbe mai pervenuta...alcuna Vostra nota caratterizzata dal n. di protocollo 10-09-022247, datata 27/02/2009".

Ne consegue che anche le censure dedotte con il secondo motivo devono essere disattese, siccome infondate.

1.2.3) Da ultimo devono esaminarsi le censure dedotte con il terzo motivo di ricorso, concernenti la misura della sanzione amministrativa pecuniaria applicata.

Anche le suddette doglianze sono destituite, peraltro, di fondamento giuridico.

Il provvedimento impugnato ha ritenuto "...congrua, attesa la eccezionale gravità dell'illecito consistente in un ritardo superiore a 100 giorni dalla scadenza del termine utile entro il quale

l'impresa avrebbe dovuto fornire riscontro alla nota ISVAP, l'applicazione della sanzione...nella misura proporzionale al ritardo di 109 giorni -rapportata al limite minimo di euro 15.000,00 (pari a tre volte il minimo edittale per le violazioni di grave gravità) applicato per ritardi fino a 100 giorni, ed al limite massimo di euro 50.000,00 applicabile per ritardi a partire da 365 giorni..."; così determinando la sanzione di € 16.188,68, che è stata diminuita in misura pari a 1/3 in relazione alla intervenuta definizione del reclamo sin da epoca anteriore alla data della richiesta istruttoria, e cos' di € 5.396,23, con conseguente applicazione della sanzione di € 10.792,45.

In sostanza, quindi, l'Istituto ha irrogato una sanzione pari a € 15.000,00 (pari al triplo del minimo) per i primi cento giorni, sommandovi € 1.188,06 per i successivi nove giorni, in ragione di € 132,075 per ciascun giorno (che in effetti è di poco inferiore ad 1/365 della sanzione edittale massima di € 50.000,00 che sarebbe pari a € 136,98 al giorno, ed è comunque inferiore all'unità giornaliera della sanzione minima di € 15.000,00, rapportata a 100 giorni, pari a € 150,00).

Orbene, la società ricorrente non contesta in se la misura della sanzione edittale minima per i primi cento giorni, come individuata in € 15.000,00 e di quella differenziale per i successivi quattordici giorni, come rapportata a (circa, e anzi meno come detto) 1/365 della sanzione edittale massima di € 50.000,00.

Le sue censure si appuntano sulla circostanza che sia stato considerato il solo dato "oggettivo" dell'entità del ritardo e non siano stati valutati altri elementi.

Ebbene, la parametrizzazione della sanzione al numero di giorni, successivi al trentesimo, di ritardo nel riscontro alla nota IS.V.A.P., appare affatto logica e ragionevole: trattandosi di violazione di obblighi informativi assoggettati ad un termine prefissato e specifico (come espresso dall'art. 6 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008), è evidente che la sanzione debba essere commisurata all'entità del ritardo nell'assolvimento dell'obbligo informativo; né può considerarsi illogica la considerazione che un ritardo protratto per centonove giorni, pari a ben oltre tre volte il termine, debba ritenersi di "eccezionale gravità".

Sotto altro aspetto, è evidente che, poiché la condotta addebitata e sanzionabile costituisce appunto la violazione del termine e il ritardo nell'adempimento, non può assumere rilievo, perché estraneo alla struttura dell'illecito amministrativo, "di pura condotta" appunto, l'assenza di un evento di "danno", non risultando comunque evidente (né avendo tale profilo costituito oggetto di specifica censura) "...l'assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative", che ai sensi dell'art. 326 comma 1 d.lgs. n. 209/2005 possono escludere sinanco la contestazione degli addebiti.

Quanto poi al "grado della colpa" deve ribadirsi l'orientamento già espresso da questo Tribunale, nel senso che essendo la sanzione ex art. 310 comma 1 d.lgs. n. 209/2005 posta a presidio dell'obbligo di collaborazione informativa, strumentale a garantire l'effettività e l'efficacia dei poteri di vigilanza, "...la sua concreta applicazione è condizionata esclusivamente dalla verifica della imputabilità e volontarietà del ritardo nella "risposta" (quale essa sia), senza che, come normalmente accade in tema di violazioni amministrative, occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa dell'agente (tenuto conto che) l'art. 3 della l. n. 689 del 1981, di applicazione generale in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, pone infatti una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso,

riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 agosto 2010, n. 29503).

In ogni caso, l'Istituto ha comunque considerato gli elementi specifici della fattispecie e la circostanza che il riscontro al reclamante era stato affatto tempestivo e anteriore alla propria nota istruttoria, applicando la riduzione di 1/3.

Infine, l'assenza di recidiva non può assumere a sua volta alcuna rilevanza ai fini della commisurazione della sanzione, dato che, all'opposto, la reiterazione di violazioni può semmai implicare il suo aumento: in altri termini la recidiva costituisce, "in positivo", ove sussistente (in virtù del rinvio di cui all'art. 326 comma 5 del codice delle assicurazioni all'art. 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, come aggiunto dall'art. 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), circostanza che determina un aumento della sanzione base, laddove la sua mancanza non può rappresentare, al contrario, circostanza che determina una diminuzione della stessa.

2.) In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.

3.) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe e condanna la società ricorrente UGF Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore dell'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse collettivo, in persona del Presidente pro-tempore, delle spese e onorari del giudizio, liquidati in complessivi € 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

**omissis**



Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 7860 dell'11 ottobre 2011

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha pronunciato la sentenza di rigetto del ricorso proposto da UGF ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Bologna, in persona del sig. Franco Squillario, procuratore speciale nominato per atto del notaio Sandro Serra di Bologna n. 65.094 di repertorio del 15 luglio 2009, rappresentata e difesa omissis

**contro**

Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - IS.V.A.P., in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti omissis e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Quirinale n. 2, per mandato in calce alla memoria difensiva;

per l'annullamento dell'ordinanza del Presidente dell'IS.V.A.P. n. 519/10 dell'11 febbraio 2010, notificata alla società ricorrente il 16 febbraio 2010 a mezzo del servizio postale raccomandato, con la quale, in relazione alla ritenuta violazione degli artt. 7 e 189 comma 1 d.lgs. n. 209/2005 e 6 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24/2008, è stato ingiunto il pagamento della somma di € 16.874,26 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 310 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005; nonché di ogni altro atto comunque preordinato, connesso o conseguente, ivi compresa, ove possa occorrere e in parte qua, la nota IS.V.A.P. N. 10-08-13650 del 12 dicembre 2008

e per la condanna dell'Istituto intimato alla restituzione della somma già versata, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento danni;

**VISTI** il ricorso e i relativi allegati;

**VISTO** l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

**VISTE** le memorie difensive;

**VISTI** tutti gli atti della causa;

**RELATORE**, nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011, omissis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**RITENUTO** e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale raccomandato il 13-20 aprile 2010 e depositato il 21 aprile 2010, UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, in persona del sig. Franco Squillario, procuratore speciale nominato per atto del notaio Sandro Serra di Bologna

n. 65.094 di repertorio del 15 luglio 2009, ha impugnato il provvedimento e gli atti in epigrafe meglio specificati.

Giova premettere che:

- UGF Assicurazioni S.p.A. è stata costituita nel 2009 per fusione tra Aurora Assicurazioni S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A.;
- con nota n. 10-08-136508 del 12 dicembre 2008, il Servizio tutela utenti e assicurati dell'IS.V.A.P. trasmetteva ad Aurora Assicurazioni S.p.A. un reclamo, presentato da omissis, inteso a conoscere le modalità di liquidazione di una polizza di previdenza scolastica a prestazioni e premio annuale rivalutabile, con invito a fornire diretto riscontro all'assicurata entro quarantacinque giorni nonché allo stesso IS.V.A.P. entro trenta giorni;
- con successiva nota n. 10-09-049721 del 7 maggio 2009, il Servizio tutela utenti e assicurati, rilevato che alla precedente nota non era stato dato alcun esito, sollecitava alla UGF Assicurazioni S.p.A., sottentrata come detto alla Aurora Assicurazioni S.p.A., il riscontro entro l'ulteriore termine di trenta giorni;
- con nota del 10 maggio 2009, UGF Assicurazioni S.p.A. informava che alla interessata era stato fornita risposta tempestiva al reclamo (con note del 23 e 24 gennaio 2009), mentre all'IS.V.A.P. non era stato dato riscontro per "un mero disguido";
- con nota n. 09-09-009703 del 13 maggio 2009, a firma congiunta del Capo del Servizio vigilanza e del Capo del Servizio tutela utenti, veniva contestata ad UGF Assicurazioni S.p.A. la violazione del combinato disposto degli artt. 7 e 189 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005 e 6 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24/2008, in relazione al mancato riscontro della nota del 12 dicembre 2008, nel termine di trenta giorni ivi assegnato;
- acquisita memoria difensiva della società assicuratrice, e sulla scorta della relazione conclusiva del Capo del Servizio tutela utenti e della conforme proposta motivata del Capo del Servizio sanzioni, con ordinanza del Presidente dell'IS.V.A.P. n. 519/10 dell'11 febbraio 2010, notificata alla società ricorrente il 16 febbraio 2010 a mezzo del servizio postale raccomandato, è stato ingiunto il pagamento della somma di € 16.874,26, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 310 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005.
- A sostegno delle cumulative domande proposte, di annullamento e accertamento e condanna, sono state dedotte le seguenti censure:

1) Violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste. Violazione dei principi di equo procedimento. Difetto dei presupposti e della motivazione. Travisamento.

Si contesta la commisurazione della sanzione pecuniaria amministrativa, fondata sulla considerazione del mero ritardo nel fornire riscontro alla nota del 12 dicembre 2009, computato in ragione di centoquattordici giorni, senza alcuna considerazione della "gravità del danno cagionato" all'Istituto o all'assicurato, del "grado di colpa o dolo", della "eventuale sussistenza di recidiva", laddove non vi è nella specie alcun danno (all'assicurato reclamante è stato dato tempestivo riscontro e dal ritardo nel riscontro all'IS.V.A.P. non deriva danno), la colpa è lieve, posto che il ritardo è dipeso da "mero disguido", e non sussiste alcuna

recidiva.

- 2) In subordine: Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità manifesta, contraddittorietà e travisamento.

Il termine assegnato per fornire riscontro all'assicurato reclamante era pari a quarantacinque giorni, e quindi analogo termine doveva essere assegnato ai fini del riscontro all'IS.V.A.P., mentre è stato fissato termine pari a trenta giorni (ciò che deve riguardarsi come "lapsus calami" o comunque come indizio di illogicità e contraddittorietà), onde i giorni di ritardo andrebbero rideterminati da centoquattordici a novantanove.

- 3) Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di presupposti e sviamento.

La società ricorrente ha comunque dato riscontro alla richiesta d'informazioni, onde non sussiste la violazione, sebbene al limite "una mera irregolarità formale".

Costitutosi in giudizio, l'Istituto intimato, con memoria difensiva depositata il 19 maggio 2011 e memoria di replica depositata l'11 giugno 2011, ha dedotto l'infondatezza del ricorso.

A sua volta la società ricorrente, con memoria difensiva depositata il 1° giugno 2011 e memoria di replica depositata il 9 giugno 2011, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ulteriormente illustrandone le censure.

All'udienza pubblica del 22 giugno 2011 il ricorso è stato discusso e deciso.

## **DIRITTO**

- 1) Il ricorso in epigrafe è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

1.1) In via preliminare deve chiarirsi che la società ricorrente, nella memoria difensiva depositata il 16 giugno 2011, si sofferma anche sulla violazione dell'art. 5 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006, ossia del c.d. termine di "fase" di novanta giorni tra il ricevimento della proposta motivata del Servizio sanzioni e la notificazione del provvedimento conclusivo gravato, laddove in ricorso non viene sviluppata alcuna censura sul punto (viceversa oggetto di motivi di doglianza in altri ricorsi n. 4080/2010, n. 4620/2010 e n. 8945/2010, chiamati in trattazione alla stessa udienza di discussione del 22 giugno 2011).

Ne consegue che di tale profilo, introdotto tardivamente con memoria non notificata, il Tribunale non può darsi carico.

- 1.2) Nel merito il ricorso è destituito di fondamento giuridico.

1.2.1) Com'è noto, l'art. 5 comma 1 del d.lgs. 7 maggio 2005, n. 209 (recante "Codice delle assicurazioni private") attribuisce all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo una generale funzione di "vigilanza sul settore assicurativo", con strumentali poteri autorizzativi, prescrittivi, accertativi, cautelari e repressivi, e con specifico potere regolamentare (comma 2) ai fini di garantire "la sana e prudente gestione delle imprese" e "la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati".

Le finalità delle funzioni di vigilanza, come enunciate dal successivo art. 3, sono costituite

dall'obiettivo di assicurare "...la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori".

In funzione dell'effettività della tutela degli assicurati, a questi ultimi, oltre che in generale a ogni persona fisica e giuridica e alle associazioni consumeristiche, il successivo art. 7 riconosce la facoltà "...di proporre reclamo all'ISVAP, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista con regolamento adottato dall'Istituto nel rispetto dei principi del giusto procedimento".

La presentazione dei reclami è stata disciplinata con il regolamento I.S.V.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008, ed è espressamente esclusa solo per i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'autorità giudiziaria, quelli relativi alla violazione delle disposizioni del testo unico dell'intermediazione finanziaria e quelli relativi alle forme pensionistiche complementari -le ultime due esclusioni in rapporto all'ovvia competenza di altre autorità indipendenti di regolazione e vigilanza (cfr. art. 4 comma 2 lettere a), b) e c).

L'art. 4 comma 5 del regolamento precisa, poi, che i reclami relativi alla gestione del rapporto contrattuale assicurativo "...segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto...", sono "rivolti direttamente all'impresa" (assicuratrice), salva la facoltà di presentarli all'IS.V.A.P. quando, già rivolti all'impresa, siano rimasti privi di riscontro entro quarantacinque giorni o abbiano avuto "risposta ritenuta non soddisfacente"; tali reclami, ai sensi del comma 6, ove trasmessi all'IS.V.A.P. sono inoltrati entro novanta giorni dal loro ricevimento all'impresa assicuratrice, che deve darne diretto riscontro al reclamante entro quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo.

Il successivo art. 6 nell'ambito dell'istruttoria sul reclamo, da avviare con notizia al reclamante entro novanta giorni dal ricevimento del reclamo (comma 1), stabilisce che l'IS.V.A.P., "...oltre che al reclamante, può, ai sensi dell'articolo 189 del decreto, richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, i quali forniscono riscontro nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta oltre che al reclamante".

Si tratta, quindi, di applicazione specifica e settoriale dei generali poteri istruttori attribuiti dall'art. 189 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005, a norma del quale l'Istituto "...può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi, nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione".

L'osservanza dei conseguenti doveri collaborativi informativi imposti alle imprese assicuratrici, agli intermediari e agli altri soggetti richiamati dalla citata disposizione, è sanzionata (tra altre violazioni) dall'art. 310 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 ad € 50.000,00.

1.2.2) Così ricostruito, in sintesi, il quadro normativo di riferimento, deve rammentarsi, in punto di fatto che:

- omissis inoltrò ai primi di ottobre del 2008, contestualmente all'IS.V.A.P. e alla Aurora Assicurazioni S.p.A., una nota con cui lamentava che il premio liquidato a chiusura di una polizza di previdenza scolastica a prestazioni e premio annuo rivalutabile fosse inferiore al cumulo dei premi versati, precisando che aveva "...provato a chiedere spiegazioni all'agenzia sul perché ho riscattato un valore più basso di quanto versato, la risposta è sempre 'perché è così'..";
- con nota n. 10-08-136508 del 12 dicembre 2008 -ricevuta dall'impresa assicuratrice, secondo quanto riferito nello stesso ricorso, il 18 dicembre 2008- il Servizio tutela utenti e assicurati dell'IS.V.A.P. trasmetteva ad Aurora Assicurazioni S.p.A. il reclamo, chiarendo che a esso andava dato riscontro all'assicurato entro quarantacinque giorni (termine chiaramente riferibile al disposto di cui all'art. 4 comma 6 del regolamento) e all'Istituto entro trenta giorni (termine a sua volta evidentemente desunto dall'art. 6 comma 2 del regolamento);
- al reclamo UGF Assicurazioni S.p.A. (sottentrata a Aurora Assicurazioni S.p.A.), che non aveva dato riscontro nei quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento diretto del reclamo, ha dato riscontro all'interessata, con note del 23 e 24 aprile 2009, tempestive rispetto al ricevimento della nota dell'IS.V.A.P., mentre nessun riscontro veniva dato all'IS.V.A.P.;
- soltanto a seguito dell'ulteriore nota n. 10-09-049721 del 7 maggio 2009 del Servizio utenti, intesa a sollecitare l'adempimento, con nota del 10 maggio 2009 UGF Assicurazioni S.p.A. assicurava che alla interessata era stato fornita risposta al reclamo (con note del 23 e 24 gennaio 2009), mentre all'IS.V.A.P. non era stato dato riscontro per "un mero disguido".

1.3) Orbene, alla luce del quadro fattuale e di riferimento normativo dianzi delineato, tanto la nota n. 10-08-136508 del 12 dicembre 2008 (impugnata ad evidenti fini tuzioristica non essendo stata oggetto di alcuna censura), quanto l'ordinanza del Presidente dell'IS.V.A.P. n. 519/10 dell'11 febbraio 2010, risultano immuni dai vizi di legittimità dedotti in ricorso.

1.3.1) La più radicale censura, ancorché articolata come la terza nella serie ordinale prescelta dalla società ricorrente, è costituita, secondo quanto esattamente rilevato dai difensori dell'Istituto, dalla contestazione dei presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa, ossia della stessa configurabilità di una condotta sanzionabile.

Sostiene la società ricorrente che, nel caso di specie, l'omesso riscontro, nel termine di giorni trenta, alla nota n. 10-08-136508 del 12 dicembre 2008, sia dipeso da "mero disguido", rappresenti "mera omissione formale" e costituisca, in definitiva, "mera irregolarità formale".

Tale prospettazione è priva di fondamento giuridico.

L'art. 6 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008, nell'attribuire all'Istituto il potere di "richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti sui quali esercita la vigilanza" e nello stabilire che tali soggetti sottoposti a vigilanza "forniscono riscontro nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta..." (all'Istituto) oltre che al reclamante (a questi nel più ampio

termine di quarantacinque giorni), impone alle imprese assicuratrici un dovere collaborativo finalizzato a consentire il più efficace e tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

La disposizione costituisce applicazione regolamentare settoriale del generale potere d'indagine contemplato dall'art. 189 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005, a norma del quale, giova ribadirlo, l'Istituto "...può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione", la cui fattispecie, quanto all'individuazione delle modalità e termini dei doverosi riscontri, è integrata, ovviamente, dalle sottostanti disposizioni regolamentari, in generale, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del codice delle assicurazioni, e specificamente ai sensi del successivo art. 7.

In senso analogo si esprime, d'altro canto, l'art. 190 comma 1, esplicitamente rubricato "Obblighi di informativa", secondo il quale l'Istituto "...può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento".

Il successivo art. 310 comma 1, nel sanzionare, tra le altre, la violazione delle disposizioni dell'art. 189 comma 1 e dell'art. 190 comma 1, e quindi anche delle disposizioni regolamentari integrative, mira ovviamente ad assicurare l'effettività dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, anche con riferimento all'esercizio degli strumentali poteri d'indagine (tra cui la richiesta d'informazioni), che resterebbero del tutto frustrati e svuotati di ogni significato se non presidiati da apposita sanzione.

Ne consegue che non può sostenersi che una condotta omissiva rispetto ad una richiesta formulata dall'Istituto nell'incontestato e incontestabile esercizio dei propri poteri d'acquisizione informativa, protratta oltre il termine previsto dal regolamento, costituisca una "mera irregolarità" e non anche una violazione sanzionabile, non potendo porsi, in subiecta materia, una distinzione tra "violazioni formali" e "violazioni sostanziali", posto che l'inosservanza dei doveri collaborativi costituisce violazione necessariamente "formale" epperò non priva di risvolti "sostanziali" in quanto idonea a frustrare le esigenze della vigilanza.

Né può assumere valore "scriminante" l'allegazione di ragioni giustificatrici individuate in modo affatto generico e privo di riscontro probatorio in un "mero disagio", in disparte la considerazione che l'art. 8 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008 impone alle imprese assicuratrici l'istituzione di apposita "funzione aziendale" per la gestione dei reclami ("Per la gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, le imprese di cui al comma 1 si dotano di una specifica funzione aziendale e ne garantiscono l'imparzialità di giudizio mediante un'appropriata collocazione organizzativa e idonee procedure tese ad evitare conflitti di interesse con le strutture o i soggetti il cui comportamento è oggetto di reclamo"), con previsione di conseguenti oneri di comunicazione all'Istituto dei responsabili, recapiti e modifiche (comma 4) e di adeguata pubblicizzazione sui siti internet delle modalità per la presentazione dei reclami (comma 5), di tal che il "mero disagio" non può logicamente ricondursi che a inadeguato impianto o gestione della predetta funzione aziendale.

D'altro canto, secondo quanto già rilevato da questo Tribunale, la funzione di vigilanza e i correlati poteri d'indagine ed obblighi informativi "...comportano la soggezione...ai poteri di indagine dell'Autorità (relativi a richiesta di informazioni, ordine di esibizione documenti, ispezioni, verifiche etc.) nonché, per converso, la sussistenza di specifici obblighi di informativa da parte dei soggetti vigilati", di tal che la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 310

comma 1 del d.lgs. n. 209/2005 "...presidia l'obbligo di collaborazione in sé, in quanto posto a garanzia dell'efficiente esercizio dell'attività di vigilanza..." (così T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 agosto 2010, n. 29503).

1.3.2) Sempre secondo l'ordine logico-giuridico, devono esaminarsi le censure dedotte nel primo motivo di ricorso, nel quale si contesta la commisurazione della sanzione alla sola entità del ritardo, e il sotteso giudizio di "eccezionale entità dell'illecito", senza debita considerazione dell'assenza di profili di danno, per l'assicurato e per l'Istituto, del grado lieve della colpa (trattandosi di "mero disagio", dell'assenza di recidiva).

Anche le suddette doglianze sono destituite di fondamento giuridico.

Il provvedimento impugnato ha ritenuto "...congrua, attesa la eccezionale gravità dell'illecito consistente in un ritardo superiore a 100 giorni dalla scadenza del termine utile entro il quale l'impresa avrebbe dovuto fornire riscontro alla nota ISVAP, l'applicazione della sanzione...nella misura proporzionale al ritardo di 114 giorni -rapportata al limite minimo di euro 15.000,00 (pari a tre volte il minimo edittale per le violazioni di grave gravità) applicato per ritardi fino a 100 giorni, ed al limite massimo di euro 50.000 applicabile per ritardi a partire da 365 giorni...", determinandola quindi in € 16.849,06.

In sostanza, quindi, l'Istituto ha irrogato una sanzione pari a € 15.000,00 (pari al triplo del minimo) per i primi cento giorni, sommandovi € 1.849,06 per i successivi quattordici giorni, in ragione di € 132,075 (che in effetti è di poco inferiore ad 1/365 della sanzione edittale massima di € 50.000,00 che sarebbe pari a € 136,98 al giorno, ed è comunque inferiore all'unità giornaliera della sanzione minima di € 15.000,00, rapportata a 100 giorni, pari a € 150,00).

Orbene, la società ricorrente non contesta in se la misura della sanzione edittale minima per i primi cento giorni, come individuata in € 15.000,00 e di quella differenziale per i successivi quattordici giorni, come rapportata a (circa, e anzi meno come detto) 1/365 della sanzione edittale massima di € 50.000,00.

Le sue censure si appuntano sulla circostanza che sia stato considerato il solo dato "oggettivo" dell'entità del ritardo e non siano stati valutati altri elementi.

Ebbene, la parametrizzazione della sanzione al numero di giorni, successivi al trentesimo - che costituiva il termine per fornire riscontro alla nota n. 10-08-136508 del 12 dicembre 2008, pervenuta il 18 dicembre 2008 alla Aurora Assicurazioni S.p.A., cui è sottentrata la ricorrente UGF Assicurazioni S.p.A.-, appare affatto logica e ragionevole: trattandosi di violazione di obblighi informativi assoggettati ad un termine prefissato e specifico (come espresso dall'art. 6 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008), è evidente che la sanzione debba essere commisurata all'entità del ritardo nell'assolvimento dell'obbligo informativo; né può considerarsi illogica la considerazione che un ritardo protratto per centoquattordici giorni, pari a quasi quattro volte il termine, debba ritenersi di "eccezionale gravità".

Sotto altro aspetto, è evidente che, poiché la condotta addebitata e sanzionabile costituisce appunto la violazione del termine e il ritardo nell'adempimento, non può assumere rilievo, perché estraneo alla struttura dell'illecito amministrativo, "di pura condotta" appunto, l'assenza di un evento di "danno", non risultando comunque evidente (né avendo tale profilo costituito oggetto di specifica censura) "...l'assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio

delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative”, che ai sensi dell’art. 326 comma 1 d.lgs. n. 209/2005 possono escludere sinanco la contestazione degli addebiti.

Quanto poi al “grado della colpa” deve ribadirsi l’orientamento già espresso da questo Tribunale, nel senso che essendo la sanzione ex art. 310 comma 1 d.lgs. n. 209/2005 posta a presidio dell’obbligo di collaborazione informativa, strumentale a garantire l’effettività e l’efficacia dei poteri di vigilanza, “...la sua concreta applicazione è condizionata esclusivamente dalla verifica della imputabilità e volontarietà del ritardo nella "risposta" (quale essa sia), senza che, come normalmente accade in tema di violazioni amministrative, occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa dell’agente (tenuto conto che) l’art. 3 della l. n. 689 del 1981, di applicazione generale in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, pone infatti una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 agosto 2010, n. 29503).

Nel caso di specie, peraltro, non è idonea ad escludere la colpa la mera allegazione che il ritardo è dipeso da non meglio precisato “mero disagio”, che comunque evidenzia, come già rilevato sub 1.3.1), inadeguato impianto o gestione della funzione aziendale di gestione dei reclami.

Infine, l’assenza di recidiva non può assumere a sua volta alcuna rilevanza ai fini della commisurazione della sanzione, dato che, all’opposto, la reiterazione di violazioni può semmai implicare il suo aumento: in altri termini la recidiva costituisce, “in positivo”, ove sussistente (in virtù del rinvio di cui all’art. 326 comma 5 del codice delle assicurazioni all’art. 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, come aggiunto dall’art. 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), circostanza che determina un aumento della sanzione base, laddove la sua mancanza non può rappresentare, al contrario, circostanza che determina una diminuzione della stessa.

1.3.3) Da ultimo risultano palesemente infondate anche le censure dedotte con il secondo motivo di ricorso, incentrate sull’insostenibile rilievo che il termine per il riscontro della nota n. 10-08-136508 del 12 dicembre 2008 (trenta giorni) avrebbe dovuto essere pari a quello per il riscontro all’assicurato (quarantacinque giorni) e che, per conseguenza, dai giorni di ritardo andrebbe detratta la frazione differenziale (quindici giorni).

Al riguardo è sufficiente ribadire che si tratta di due termini del tutto distinti e non sovrapponibili: il primo assegnato in relazione alla chiara disposizione dell’art. 6 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008; il secondo previsto dall’art. 4 comma 6 del medesimo regolamento.

Di tal ché non vi è alcuna illogicità né contraddittorietà nella doverosa indicazione, nella predetta nota, del termine di quarantacinque giorni per il riscontro all’assicurata reclamante e di trenta giorni per quello all’IS.V.A.P.

- 2) In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.
- 3) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.



**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe e condanna la società ricorrente UGF Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore dell'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse collettivo, in persona del Presidente pro-tempore, delle spese e onorari del giudizio, liquidati in complessivi € 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

**omissis**

Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 7864 dell'11 ottobre 2011

depositata in data 11 ottobre 2011, di accoglimento parziale del ricorso proposto dal proposto da UGF ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Bologna, in persona del sig. Franco Squillario, procuratore speciale nominato per atto del notaio Sandro Serra di Bologna n. 65.094 di repertorio del 15 luglio 2009, rappresentata e difesa **omissis**

**contro**

Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - IS.V.A.P., in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti omissis per mandato intergrativo in calce alla memoria depositata il 19 maggio 2011, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Quirinale n. 2, in forza di entrambi i mandati;

per l'annullamento dell'ordinanza del Presidente dell'IS.V.A.P. n. 2672/10 del 12 luglio 2010, notificata alla società ricorrente il 16 luglio 2010 a mezzo del servizio postale raccomandato, con la quale, in relazione alla ritenuta violazione degli artt. 149 e 150 del d.lgs. n. 209/2005 e dell'art. 8 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, è stato ingiunto il pagamento della somma di € 53.333,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 315 comma 2 del d.lgs. n. 209/2005; nonché di ogni altro atto comunque preordinato, connesso o conseguente

e per la condanna dell'Istituto intimato alla restituzione della somma già versata, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento danni.

**VISTI** il ricorso e i relativi allegati;

**VISTO** l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

**VISTE** le memorie difensive;

**VISTI** tutti gli atti della causa;

**RELATORE**, nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 omissis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**RITENUTO** e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale raccomandato il 29 settembre 2010 e depositato il 7 ottobre 2010, UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, in persona del sig. Franco Squillario, procuratore speciale nominato per atto del notaio Sandro Serra di

Bologna n. 65.094 di repertorio del 15 luglio 2009, ha impugnato il provvedimento e gli atti in epigrafe meglio specificati.

Giova premettere che:

- UGF Assicurazioni S.p.A. è stata costituita nel 2009 per fusione tra Aurora Assicurazioni S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A.;
- con nota del Servizio tutela utenti n. 10-09-037752 del 6 aprile 2009 l'IS.V.A.P. trasmetteva a UGF Assicurazioni S.p.A, reclamo presentato omissis relativo alla mancata liquidazione, in via di risarcimento diretto, del danno alla persona subito dal proprio assistito omissis, assicurato presso la Unipol Assicurazioni S.p.A. in relazione a sinistro stradale consistito in scontro tra un motoveicolo, di proprietà e condotto dal omissis e un autoveicolo, verificatosi omissis con invito a fornire chiarimenti nel termine di trenta giorni all'Istituto e a dare riscontro al reclamante nel termine di quarantacinque giorni;
- con nota del 21 aprile 2009 U.G.F. Assicurazioni S.p.A. forniva, tempestivamente, i chiarimenti e il riscontro richiesto, revocando in dubbio che la richiesta di risarcimento diretta, proposta omissis con nota dell'8 aprile 2008, fosse completa di tutti gli elementi richiesti ex art. 148 d.lgs. n. 209/2005, anche con riferimento alle lesioni patite, e evidenziando che, liquidati i danni al motoveicolo in data 21 agosto 2008, con atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Salerno notificato il 21 novembre 2008 era stata proposta domanda di risarcimento dei danni per le lesioni personali:
- con nota n. 09-09-015666 del 7 agosto 2009, a firma congiunta del Capo del Servizio vigilanza e del Capo del Servizio tutela utenti, veniva contestata ad UGF Assicurazioni S.p.A. la violazione del combinato disposto degli artt. 149 e 150 del d.lgs. n. 209/2005 e dell'art. 8 del d.P.R. n. 254/2006, in relazione all'omessa formulazione dell'offerta di risarcimento o del diniego motivato del risarcimento oltre i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine prescritto;
- acquisita memoria difensiva della società assicuratrice, e sulla scorta della relazione conclusiva del Capo del Servizio tutela utenti e della conforme proposta motivata del Capo del Servizio sanzioni, con ordinanza del Presidente dell'IS.V.A.P. n. 2672/10 del 12 luglio 2010, notificata alla società ricorrente il 16 luglio 2010 a mezzo del servizio postale raccomandato, è stato ingiunto il pagamento della somma di € 53.333,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 315 comma 2 del d.lgs. n. 209/2005.
- A sostegno delle cumulative domande proposte, di annullamento e accertamento e condanna, sono state dedotte le seguenti censure:

1) Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dei principi di equo procedimento.

Il provvedimento impugnato è stato notificato alla società ricorrente il 16 luglio 2010, oltre il termine di novanta giorni (che scadeva il 18 aprile 2010) decorrente dal ricevimento della relazione del Servizio tutela utenti in data 18 gennaio 2010 da parte del Servizio sanzioni (dovendosi ritenere esso coincidente con la data della relazione, in difetto di altre indicazioni), come fissato dall'art. 5 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo

2006.

2) Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e sviamento.

La condotta sanzionata è insussistente, perché la nota dell'avv. omissis dell'8 aprile 2008 non conteneva richiesta di risarcimento diretto del danno alla persona, non potendosi considerare tale il solo generico e incidentale riferimento a "lesioni personali", da riguardare semmai come mera "riserva" di richiedere il risarcimento; solo con nota del 10 giugno 2008 il professionista legale invitava la compagnia a designare proprio perito medico legale per la valutazione delle lesioni, rendendo così evidente la volontà di conseguire il risarcimento per il danno alla persona, e quindi solo da tale data poteva decorrere il termine di novanta giorni per l'eventuale formulazione dell'offerta o la comunicazione del suo diniego motivato: tale termine però era interrotto con nota dell'UGF del 17 luglio 2008 di invito a sottoporre l'assicurato alla perizia medico-legale (la relativa visita era eseguita il 25 agosto 2008) e veniva poi definitivamente interrotto dalla notifica dell'atto giudiziale di citazione.

3) In subordine: Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e/o in ulteriore subordine illegittimità del quantum per travisamento, illogicità e ingiustizia manifeste.

Gli elementi di dubbio in ordine all'effettivo contenuto delle richieste risarcitorie avanzate dal professionista legale per il proprio assistito revocano in dubbio la colpa in ordine all'addebito.

La sanzione amministrativa pecuniaria irrogata è sproporzionata, perché a fronte di un ritardo di soli due giorni rispetto al termine di centoventi, successivo al termine utile per la formulazione dell'offerta o il suo diniego motivato, attraverso la media tra minimo (€ 20.000,00) e massimo (€ 60.000,00) edittale, aumentato di 1/3, essa è stata determinata in misura pari a circa il 90% del massimo edittale; sotto altro profilo, la condotta omissiva è istantanea con effetti permanenti e non già "continuativa"; peraltro il provvedimento impugnato fa riferimento erroneo ad un ritardo pari a duecentoquaranta giorni, ossia al doppio di quello effettivo.

Costitutosi in giudizio, l'Istituto intimato, con memoria difensiva depositata il 19 maggio 2011 e memoria di replica depositata l'11 giugno 2011, ha dedotto l'infondatezza del ricorso.

A sua volta la società ricorrente, con memoria difensiva depositata il 1° giugno 2011 e memoria di replica depositata il 9 giugno 2011, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ulteriormente illustrandone le censure.

All'udienza pubblica del 22 giugno 2011 il ricorso è stato discusso e deciso.

## **DIRITTO**

1) Il ricorso in epigrafe è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

1.1) La più radicale censura, di cui al primo motivo di ricorso, è costituita dal rilievo della tardività della notificazione del provvedimento impugnato, siccome intervenuto oltre la scadenza del termine di cui all'art. 5 (comma 2) del regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006.

Tale disposizione, rubricata “Fase conclusiva del procedimento sanzionatorio”, stabilisce testualmente che:

- “Il Servizio Sanzioni, verificata la ritualità e la completezza degli adempimenti istruttori compiuti e valutate le risultanze dell’istruttoria dei Servizi dell’Istituto, predispone gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio sottoponendoli al Presidente per la decisione” (comma 1);
- “Il provvedimento motivato adottato dal Presidente è notificato al soggetto cui è stata rivolta la contestazione ai sensi dell’art. 3, entro 90 giorni dal ricevimento da parte del Servizio Sanzioni della relazione motivata dei Servizi dell’Istituto” (comma 2);
- “Il provvedimento di irrogazione della sanzione reca l’ingiunzione del relativo pagamento secondo quanto previsto dall’art. 6. Si applicano l’art. 326, commi 7 e 8, del decreto e l’art. 24, commi 5 e 6 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262” (comma 3);
- “Il procedimento sanzionatorio, con l’irrogazione della sanzione ovvero l’archiviazione, si conclude entro due anni dalla data del suo avvio” (comma 4).

Orbene, la società ricorrente sostiene che, poiché la relazione motivata del Servizio tutela utenti, secondo quanto indicato nello stesso provvedimento impugnato, reca la data del 18 gennaio 2010, e poiché, in difetto di altre indicazioni al riguardo, deve ritenersi che essa sia stata ricevuta lo stesso giorno da parte del Servizio sanzioni, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere notificato entro il 18 aprile 2010, sicché la notifica, intervenuta il 16 luglio 2010 è irrimediabilmente tardiva, con implicita affermazione dell’intervenuta estinzione del procedimento sanzionatorio.

In replica i difensori dell’Istituto rilevano che il termine “di fase” di cui all’art. 5 comma 2, come tutti i termini che disciplinano fasi intermedie ed endoprocedimentali, hanno natura ordinatoria e funzione acceleratoria, laddove l’unico termine perentorio, perché posto a garanzia della definizione del procedimento sanzionatorio entro un arco temporale certo, è costituito da quello biennale di cui all’art. 5 comma 4; d’altro canto, se tutti i termini intermedi fossero perentori la loro somma dovrebbe coincidere con un arco temporale esattamente coincidente con il biennio, laddove è di gran lunga inferiore.

Il Tribunale ha già avuto modo di esprimersi sulla natura meramente ordinatoria del termine di cui all’art. 5 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006, osservando come:

“I termini endoprocedimentali di cui all’art. 4 co. 2 e 6 co. 2 d.lg 209/2006 hanno natura ordinatoria e non decadenziale. Infatti, considerato che il termine perentorio determina una conseguenza ‘forte’ quale quella della decadenza dall’esercizio del potere, occorre ritenere che tale conseguenza debba essere espressamente e senza alcun margine di dubbio prevista ovvero che la perentorietà consegua allo scopo ed alla funzione adempiuta, mentre (tali) termini...hanno chiaramente funzione acceleratoria dell’attività istruttoria e sono posti ad esclusiva tutela del buon andamento e dell’efficacia dell’azione amministrativa con una funzione meramente organizzativa”; di tal ché solo il termine biennale di cui all’art. 5 comma 4 può considerarsi perentorio “...in quanto assolve ad una specifica funzione di garanzia del destinatario del procedimento sui tempi massimi di adozione della sanzione...” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 21 gennaio 2010, n. 649, n. 650 e n. 651).

Orbene, da tale orientamento il Tribunale non ritiene di doversi discostare, non condividendo la prospettazione, contenuta nella memoria della società ricorrente depositata il 1° giugno 2011, secondo cui tale termine dovrebbe ricondursi, nella sua finalità, a quello previsto dall'art. 14 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689.

Sotto un primo profilo, e come riconosciuto dalla stessa società ricorrente, il procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle disposizioni del d.lgs. 7 maggio 2005, n. 209 è disciplinato, in via diretta e autonoma, dallo stesso codice delle assicurazioni (art. 326 ss.) e dai regolamenti dell'IS.V.A.P., (in virtù dell'attribuzione di potere normativo regolamentare di cui al precedente art. 9 comma 3, che rinvia come noto ai principi "...della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie", nonché a quelli generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241).

L'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nel ribadire tali principi per l'IS.V.A.P. e estenderli ai procedimenti sanzionatori di competenza della Banca d'Italia, della Co.N.So. B. e della Co.Vi.P. (al comma 1), si è limitato al comma 4 ad escludere l'applicabilità alle sanzioni amministrative irrogate dalle predette Autorità indipendenti dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla facoltà di pagamento in misura ridotta, che invece, quanto all'IS.V.A.P., era ancora limitatamente ammessa dall'art. 328 comma 2 del codice delle assicurazioni.

La struttura del procedimento sanzionatorio, come disegnato dal d.lgs. n. 209/2005 e dal regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006, è del tutto peculiare e irriducibile alle disposizioni generali della legge n. 689/1981, in quanto articolata precipue fasi con adozione di atti intermedi entro specifici termini, sicché non può farsi alcun richiamo alla valenza (estintiva) del termine di cui all'art. 14 della stessa legge, peraltro ricollegato alla mancata contestazione dell'addebito, laddove, nel caso di specie è indubbio che sia intervenuta la contestazione degli addebiti.

Né può seriamente sostenersi che l'ordinanza presidenziale che irroga la sanzione disciplinare costituisca una "contestazione dei fatti come definitivamente accertata", e che quindi svolga la stessa funzione dell'atto di contestazione degli addebiti ex art. 14 legge n. 689/1981, costituendo invece il provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio.

Alla stregua delle osservazioni che precedono, le censure dedotte con il primo motivo di ricorso deve essere disattesa, siccome infondata.

- 1.2) Con il secondo motivo la società ricorrente nega la sussistenza della condotta omissiva addebitata, sul rilievo che soltanto con nota del 10 giugno 2008 il professionista legale invitava la compagnia a designare proprio perito medico legale per la valutazione delle lesioni, rendendo così evidente la volontà di conseguire il risarcimento per il danno alla persona, e quindi solo da tale data poteva decorrere il termine di novanta giorni per l'eventuale formulazione dell'offerta o la comunicazione del suo diniego motivato; tale termine però era interrotto una prima volta con nota dell'UGF del 17 luglio 2008 di invito a sottoporre l'assicurato alla perizia medico-legale (la relativa visita era eseguita il 25 agosto 2008) e poi definitivamente dalla notifica dell'atto giudiziale di citazione dinanzi al Giudice di pace di Salerno notificato il 21 novembre 2008 intesa a ottenere

il risarcimento dei danni per le lesioni personali.

Giova premettere in punto di fatto che:

- con nota dell'8 aprile 2008, ricevuta dall'Unipol il 23 aprile 2008 (secondo timbro a calendario della copia esibita dai difensori dell'IS.VA.P. e come riferito nella nota di riscontro di UGF alla richiesta di chiarimenti formulata dall'Istituto), l'avv. omissis dichiaratamente "in nome e per conto del sig. omissis, nella qualità di proprietario del motociclo tg. omissis presso Voi assicurato..." formulava richiesta di "...risarcimento dei danni ex art. 5 del D.P.R.n. 254/06 causati dal veicolo omissis (assicurato presso la Allianz S.p.A.);
- nella nota il professionista legale specificava che l'autoveicolo "invadendo la corsia opposta, investiva il motociclo tg. omissis di proprietà del mio assistito, provocandogli danni di varia entità e natura, nonché lesioni personali".

Nel caso di specie, dunque, l'assicurato, tramite professionista legale di fiducia, aveva formulato una chiara richiesta di risarcimento diretto nei confronti della propria compagnia assicuratrice.

Com'è noto l'art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disciplinato la procedura di risarcimento diretto non solo per i danni a veicoli o alle cose trasportate dall'assicurato o dal conducente (se diverso dall'assicurato), sebbene anche per il "...danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139", ossia per il danno biologico conseguente a "lesioni di lieve entità" da liquidare secondo i criteri e le misure indicate nella stessa disposizione.

In tale ipotesi la compagnia assicuratrice è "...obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni (al proprio assicurato danneggiato: n.d.e.) per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime".

I termini per l'offerta "congrua e motivata" di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta sono, peraltro, in virtù del rinvio di cui all'art. 149 comma 6, gli stessi previsti dall'art. 148 (che riguarda le ordinarie procedure risarcitorie da parte della compagnia assicuratrice del danneggiante), ossia sessanta giorni per il danno alle sole cose e novanta per il danno alla persona decorrenti dalla richiesta di risarcimento.

In virtù della delega di potere regolamentare di cui al successivo art. 150, con d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 è stato emanato il "Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private".

Orbene, non può revocarsi in dubbio che la richiesta di risarcimento del danno diretto comprendesse, con il chiaro riferimento alle lesioni personali subite dall'assicurato, e con la sua esplicita formulazione "ai sensi e per gli effetti degli artt. 149 e 150 D.Lgs. 07/09/2005n. 209 e del D.P.R. n. 254/2006", anche i danni alla persona, evidentemente contenuti e qualificati nei limiti di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni.

La circostanza, invocata dalla società ricorrente, che la richiesta non contenesse tutti gli elementi informativi di cui all'art. 148 comma 2 -e in specie il reddito e l'entità delle lesioni subite, posto che quanto all'attestazione medica non è comprovato che le lesioni fossero

già guarite e si fossero stabilizzati i postumi permanenti, ed anzi dalla perizia medico-legale eseguita per conto della compagnia assicuratrice sembra doversi piuttosto escludere che alla data della richiesta ciò fosse già avvenuto- non esclude il decorso del termine di novanta giorni entro i quali l'impresa è tenuta a formulare l'offerta risarcitoria o comunicare i motivi di diniego, poiché l'effetto interruttivo di tale termine è ricollegato soltanto alla richiesta al danneggiato delle "necessarie integrazioni", cui la compagnia assicuratrice è tenuta "nel caso di richiesta incompleta" ai sensi dell'art. 148 comma 5, posto che soltanto qualora la richiesta d'integrazioni sia stata formulata nell'assegnato termine di trenta giorni dalla domanda di risarcimento "...i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi".

Nello stesso senso da ultimo precisato si esprime l'art. 7 del d.P.R. n. 254/2006, che anzi dispone che la richiesta di integrazione della domanda di risarcimento diretto è formulata "...offrendo l'assistenza tecnica e informativa prevista dall'articolo 9", che obbliga le imprese assicuratrici a fornire "ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno... (e in particolare a garantire) ...il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato A".

Né, come esattamente osservato nel provvedimento impugnato, potrebbe dispiegare effetto interruttivo la circostanza che la compagnia assicuratrice l'11 giugno 2008 (e quindi, comunque, ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni per la richiesta di integrazione) abbia officiato un proprio perito medico legale (ciò che peraltro non integra in senso proprio la richiesta di chiarimenti).

Ne consegue che il termine di novanta giorni per l'offerta risarcitoria o la comunicazione del diniego motivato d'offerta decorreva, nel caso di specie, dal 23 aprile 2008 (data di incontestata ricezione della nota dell'avv. omissis) ed è scaduto il 22 luglio 2008.

Dal 23 luglio 2008 vanno quindi computati i giorni di ritardo che assumono rilievo ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 315 del codice delle assicurazioni (che come noto differenzia l'entità della sanzione in funzione di tale parametro temporale) sino al momento (21 novembre 2008) della notificazione dell'atto di citazione per il risarcimento del danno, proposto dall'assicurato ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 comma 6 e 145 comma 2 del codice delle assicurazioni.

Il ritardo è, quindi, pari a centoventidue giorni, con connesso alla sanzione nella misura di cui al secondo comma dello stesso art. 315 ("Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell'offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte").

Alla stregua delle osservazioni che precedono è dunque infondato anche il secondo motivo di ricorso.

- 1.3) E' invece fondato, nei sensi di seguito precisati, il terzo motivo di ricorso, riferito alla quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, con particolare riferimento



al criterio seguito dall'IS.V.A.P.

Il provvedimento impugnato ha ritenuto "...congrua, attesa la gravità del comportamento omissivo dell'impresa...l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 315 comma 2...pari alla media aritmetica tra il minimo (euro 20.000,00) ed il massimo edittale (euro 60.000,00) e quindi nella misura di euro 40.000,00 maggiorata di un terzo (euro 13.333,00), così da determinare la sanzione definitiva nell'ammontare di euro 53.333,00".

Orbene, mentre -a differenza di quanto dedotto dalla società ricorrente- la misura del ritardo è stata esattamente quantificata in centoventidue giorni, è il criterio di commisurazione della sanzione amministrativa pecuniaria che risulta illogico e che viola il principio di proporzionalità della sanzione amministrativa pecuniaria, poiché per un ritardo ulteriore di soli due giorni rispetto alla soglia dei centoventi giorni finisce per irrogare una sanzione che, considerato l'aumento di 1/3, è pari all'88,88% del massimo edittale.

Né, peraltro, risulta in alcun modo motivata la maggiorazione di 1/3, laddove già la sanzione base di € 40.000,00 determinata quale media aritmetica tra minimo e massimo è pari ai 2/3 della massima sanzione pecuniaria edittale, pure risultando il ritardo appena superiore (due giorni) alla soglia che determina l'applicazione del comma 2 dell'art. 315, e tenuto conto che per i ritardi sino a centoventi giorni si applica la ben più tenue sanzione di cui al comma 1 lettera d) (da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento).

In altri termini, considerata l'esiguità del ritardo ulteriore rispetto al termine di centoventi giorni, è certamente più adeguata l'applicazione della sanzione edittale minima di € 20.000,00, maggiorata semmai in modo proporzionale e secondo la media aritmetica con il massimo edittale, in misura di € 3.278,69 (pari al quoziente tra la sanzione "media" di € 40.000 e il numero complessivo dei giorni di ritardo) per ciascun giorno di ritardo oltre il centoventesimo, e quindi da rideterminare nella misura di € 26.557,38 complessivi.

- 3.) In conclusione, il ricorso va accolto in parte, in relazione alla censura relativa alla sproporzione ed adeguatezza della sanzione, e, per l'effetto, va annullata in parte qua l'ordinanza ingiunzione impugnata.
- 4.) Sussistono giuste ragioni, in relazione alla soccombenza reciproca parziale, per disporre la compensazione tra le parti delle spese ed onorari del giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma – Sezione I , accoglie in parte, il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla misura della sanzione pecuniaria irrogata, da rideterminare nei limiti di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

**omissis**

Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 7865 dell'11 ottobre 2011

depositata in data 11 ottobre 2011 di rigetto del ricorso proposto dal proposto da UGF ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Bologna, in persona del sig. Franco Squillario, procuratore speciale nominato per atto del notaio Sandro Serra di Bologna n. 65.094 di repertorio del 15 luglio 2009, rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Ribolzi, ed elettivamente domiciliata in Roma, al corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio legale Grez, per mandato in calce al ricorso;

**contro**

Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - IS.V.A.P., in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario M.A. Zamboni e Alessia Serino, per mandato intergrativo in calce alla memoria depositata il 19 maggio 2011, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Quirinale n. 2, in forza di entrambi i mandati;

**per l'annullamento**

dell'ordinanza del Presidente dell'IS.V.A.P. n. 1240/10 del 22 marzo 2010, notificata alla società ricorrente il 29 marzo 2010 a mezzo del servizio postale raccomandato, con la quale, in relazione alla ritenuta violazione degli artt. 7 e 189 comma 1 d.lgs. n. 209/2005 e 6 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24/2008, è stato ingiunto il pagamento della somma di € 18.038,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 310 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005; nonché di ogni altro atto comunque preordinato, connesso o conseguente

**e per la condanna**

dell'Istituto intimato alla restituzione della somma già versata, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento danni

**VISTI** il ricorso e i relativi allegati;

**VISTO** l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

**VISTE** le memorie difensive;

**VISTI** tutti gli atti della causa;

**RELATORE**, nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**RITENUTO** e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale raccomandato il 14-17 maggio 2010 e depositato il 24 maggio 2010, UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, in persona del sig. Franco Squillario, procuratore speciale nominato per atto del notaio Sandro Serra di Bologna n. 65.094 di repertorio del 15 luglio 2009, ha impugnato il provvedimento e gli atti in epigrafe meglio specificati.

Giova premettere che:

- UGF Assicurazioni S.p.A. è stata costituita nel 2009 per fusione tra Aurora Assicurazioni S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A.;
- con nota n. 10-09-020755 del 24 febbraio 2009, il Servizio tutela utenti e assicurati dell'IS.V.A.P. trasmetteva ad UGF Assicurazioni S.p.A. un reclamo in data 19 dicembre 2008, presentato dal Signor omissis inteso a far valere la propria assoluta estraneità ad un sinistro stradale e alla sottoscrizione di modulo di amichevole constatazione presentato da assicurato di UGF, disdetta da polizza assicurativa omissis a far tempo dal 31 dicembre 2008, con invito a fornire "dettagliati chiarimenti in merito a quanto nel medesimo rappresentato, al fine di consentire una corretta valutazione della fattispecie in esame, entro trenta giorni dal ricevimento della presente" nonché a fornire riscontro al reclamante nel termine di quarantacinque giorni;
- con ulteriore nota n. 10-09-081427 del 16 luglio 2009, il Servizio tutela utenti e assicurati, facendo seguito "alla richiesta istruttoria" di cui alla nota del 24 febbraio, ribadiva l'invito a fornire il richiesto riscontro entro (ulteriori) trenta giorni dal ricevimento della nota;
- con nota del 27 luglio 2009, UGF Assicurazioni S.p.A., premesso che la nota del 24 febbraio "...ci risulterebbe riscontrato dallo scrivente ufficio il giorno 24/03/2009 in tarda mattinata", e di non essere "...in grado di rinvenire il report di avvenuta trasmissione ad uno dei vostri numeri", e scusandosi del "disguido", provvedeva a trasmettere una nota datata 24 marzo 2009 con cui si chiariva che al reclamo era stato dato riscontro con nota del 6 marzo 2009;
- con nota n. 09-09-015020 del 22 luglio 2009, a firma congiunta del Capo del Servizio vigilanza e del Capo del Servizio tutela utenti, veniva contestata ad UGF Assicurazioni S.p.A. la violazione del combinato disposto degli artt. 7 e 189 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005 e 6 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24/2008, in relazione al mancato tempestivo riscontro della nota del 24 febbraio 2009, nel termine di trenta giorni ivi assegnato;
- acquisita memoria difensiva della società assicuratrice, e sulla scorta della relazione conclusiva del Capo del Servizio tutela utenti e della conforme proposta motivata del Capo del Servizio sanzioni, con ordinanza del Presidente dell'IS.V.A.P. n. 1240/10 del 22 marzo 2010, notificata alla società ricorrente il 29 marzo 2010 a mezzo del servizio postale raccomandato, è stato ingiunto il pagamento della somma di € 18.038,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 310 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005.
- A sostegno delle cumulative domande proposte, di annullamento e accertamento e

condanna, sono state dedotte le seguenti censure:

- 1) Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dei principi di equo procedimento.

Il provvedimento impugnato è stato notificato alla società ricorrente il 29 marzo 2010, oltre il termine di novanta giorni (che scadeva il 16 febbraio 2010) decorrente dal ricevimento della relazione del Servizio tutela utenti in data 16 novembre 2009 da parte del Servizio sanzioni (dovendosi ritenere esso coincidente con la data della relazione, in difetto di altre indicazioni), come fissato dall'art. 5 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006.

- 2) Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e sviamento per insussistenza dei presupposti, errore di fatto e travisamento. In subordine: Illegittimità del quantum per travisamento, illogicità e ingiustizia manifeste e difetto di motivazione.

La violazione dell'art. 189 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005, in relazione all'art. 6 commi 2 e 3 del regolamento IS.V.A.P. n. 24/2008, non può essere integrata da mera irregolarità formale quale la pretesa omissione del riscontro sulla nota dell'Istituto, e tenuto conto che nel caso di specie esula il profilo della colpa, essendo stata irrogata invece elevata sanzione amministrativa pecuniaria.

- 3) In subordine: Violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste, violazione dei principi di equo procedimento, difetto dei presupposti e della motivazione, travisamento.

Si contesta la commisurazione della sanzione pecuniaria amministrativa, fondata sulla considerazione del mero ritardo nel fornire riscontro alla nota del 24 febbraio 2009, computato in ragione di centoventitré giorni, senza alcuna considerazione della "gravità del danno cagionato" all'Istituto o all'assicurato, del "grado di colpa o dolo", della "eventuale sussistenza di recidiva", laddove non vi è nella specie alcun danno (all'assicurato reclamante è stato dato tempestivo riscontro sin dal 6 marzo 2009 e dalla omissione del tempestivo riscontro all'IS.V.A.P. non deriva danno), la colpa è insussistente, poiché l'omissione è dipesa da un "mero disagio", e non sussiste alcuna recidiva.

Costituitosi in giudizio, l'Istituto intimato, con memoria difensiva depositata il 19 maggio 2011 e memoria di replica depositata l'11 giugno 2011, ha dedotto l'infondatezza del ricorso.

A sua volta la società ricorrente, con memoria difensiva depositata il 1° giugno 2011 e memoria di replica depositata il 9 giugno 2011, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ulteriormente illustrandone le censure.

All'udienza pubblica del 22 giugno 2011 il ricorso è stato discusso e deciso.

## **DIRITTO**

- 1) Il ricorso in epigrafe è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

1.1) Com'è noto, l'art. 5 comma 1 del d.lgs. 7 maggio 2005, n. 209 (recante "Codice delle assicurazioni private") attribuisce all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo una generale funzione di "vigilanza sul settore assicurativo", con strumentali poteri autorizzativi, prescrittivi, accertativi, cautelari e repressivi, e

con specifico potere regolamentare (comma 2) ai fini di garantire “la sana e prudente gestione delle imprese” e “la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati”.

Le finalità delle funzioni di vigilanza, come enunciate dal successivo art. 3, sono costituite dall’obiettivo di assicurare “...la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all’efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all’informazione ed alla protezione dei consumatori”.

In funzione dell’effettività della tutela degli assicurati, a questi ultimi, oltre che in generale a ogni persona fisica e giuridica e alle associazioni consumeristiche, il successivo art. 7 riconosce la facoltà “...di proporre reclamo all’ISVAP, per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista con regolamento adottato dall’Istituto nel rispetto dei principi del giusto procedimento”.

La presentazione dei reclami è stata disciplinata con il regolamento I.S.V.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008, ed è espressamente esclusa solo per i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’autorità giudiziaria, quelli relativi alla violazione delle disposizioni del testo unico dell’intermediazione finanziaria e quelli relativi alle forme pensionistiche complementari -le ultime due esclusioni in rapporto all’ovvia competenza di altre autorità indipendenti di regolazione e vigilanza (cfr. art. 4 comma 2 lettere a), b) e c).

L’art. 4 comma 5 del regolamento precisa, poi, che i reclami relativi alla gestione del rapporto contrattuale assicurativo “...segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto...”, sono “rivolti direttamente all’impresa” (assicuratrice), salva la facoltà di presentarli all’IS.V.A.P. quando, già rivolti all’impresa, siano rimasti privi di riscontro entro quarantacinque giorni o abbiano avuto “risposta ritenuta non soddisfacente”; tali reclami, ai sensi del comma 6, ove trasmessi all’IS.V.A.P. sono inoltrati entro novanta giorni dal loro ricevimento all’impresa assicuratrice, che deve darne diretto riscontro al reclamante entro quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo.

Il successivo art. 6 nell’ambito dell’istruttoria sul reclamo, da avviare con notizia al reclamante entro novanta giorni dal ricevimento del reclamo (comma 1), stabilisce che l’IS.V.A.P., “...oltre che al reclamante, può, ai sensi dell’articolo 189 del decreto, richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, i quali forniscono riscontro nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta oltre che al reclamante”.

L’art. 6 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008, impone quindi alle imprese assicuratrici un dovere collaborativo finalizzato a consentire il più efficace e tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

Si tratta, quindi, di applicazione specifica e settoriale dei generali poteri istruttori attribuiti dall’art. 189 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005, a norma del quale l’Istituto “...può chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione,

ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi, nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione”.

La fattispecie è poi integrata, quanto all'individuazione delle modalità e termini dei doverosi riscontri, dalle sottostanti disposizioni regolamentari, in generale, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del codice delle assicurazioni, e specificamente ai sensi del successivo art. 7.

In senso analogo si esprime, d'altro canto, l'art. 190 comma 1, esplicitamente rubricato “Obblighi di informativa”, secondo il quale l'Istituto “...può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento”.

Il successivo art. 310 comma 1, nel sanzionare, tra le altre, la violazione delle disposizioni dell'art. 189 comma 1 e dell'art. 190 comma 1, e quindi anche delle disposizioni regolamentari integrative, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 ad € 50.000,00, mira ovviamente ad assicurare l'effettività dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, anche con riferimento all'esercizio degli strumentali poteri d'indagine (tra cui la richiesta d'informazioni), che resterebbero del tutto frustati e svuotati di ogni significato se non presidiati da apposita sanzione.

1.2) Così ricostruito, in sintesi, il quadro normativo di riferimento, devono esaminarsi le censure nel loro ordine logico-giuridico.

1.2.1) La più radicale censura, di cui al primo motivo di ricorso, è costituita dal rilievo della tardività della notificazione del provvedimento impugnato, siccome intervenuto oltre la scadenza del termine di cui all'art. 5 (comma 2) del regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006.

Tale disposizione, rubricata “Fase conclusiva del procedimento sanzionatorio”, stabilisce testualmente che:

- “Il Servizio Sanzioni, verificata la ritualità e la completezza degli adempimenti istruttori compiuti e valutate le risultanze dell'istruttoria dei Servizi dell'Istituto, predispone gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio sottoponendoli al Presidente per la decisione” (comma 1);
- “Il provvedimento motivato adottato dal Presidente è notificato al soggetto cui è stata rivolta la contestazione ai sensi dell'art. 3, entro 90 giorni dal ricevimento da parte del Servizio Sanzioni della relazione motivata dei Servizi dell'Istituto” (comma 2);
- “Il provvedimento di irrogazione della sanzione reca l'ingiunzione del relativo pagamento secondo quanto previsto dall'art. 6. Si applicano l'art. 326, commi 7 e 8, del decreto e l'art. 24, commi 5 e 6 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262” (comma 3);
- “Il procedimento sanzionatorio, con l'irrogazione della sanzione ovvero l'archiviazione, si conclude entro due anni dalla data del suo avvio” (comma 4).

Orbene, la società ricorrente sostiene che, poiché la relazione motivata del Servizio tutela utenti, secondo quanto indicato nello stesso provvedimento impugnato, reca la data del 16

novembre 2009, e poiché, in difetto di altre indicazioni al riguardo, deve ritenersi che essa sia stata ricevuta lo stesso giorno da parte del Servizio sanzioni, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere notificato entro il 16 febbraio 2010, sicché la notifica, intervenuta il 29 marzo 2010 è irrimediabilmente tardiva, con implicita affermazione dell'intervenuta estinzione del procedimento sanzionatorio.

In replica i difensori dell'Istituto rilevano che il termine "di fase" di cui all'art. 5 comma 2, come tutti i termini che disciplinano fasi intermedie ed endoprocedimentali, hanno natura ordinatoria e funzione acceleratoria, laddove l'unico termine perentorio, perché posto a garanzia della definizione del procedimento sanzionatorio entro un arco temporale certo, è costituito da quello biennale di cui all'art. 5 comma 4; d'altro canto, se tutti i termini intermedi fossero perentori la loro somma dovrebbe coincidere con un arco temporale esattamente coincidente con il biennio, laddove è di gran lunga inferiore.

Il Tribunale ha già avuto modo di esprimersi sulla natura meramente ordinatoria del termine di cui all'art. 5 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006, osservando come:

"I termini endoprocedimentali di cui all'art. 4 co. 2 e 6 co. 2 d.lg 209/2006 hanno natura ordinatoria e non decadenziale. Infatti, considerato che il termine perentorio determina una conseguenza 'forte' quale quella della decadenza dall'esercizio del potere, occorre ritenere che tale conseguenza debba essere espressamente e senza alcun margine di dubbio prevista ovvero che la perentorietà consegua allo scopo ed alla funzione adempiuta, mentre (tali) termini...hanno chiaramente funzione acceleratoria dell'attività istruttoria e sono posti ad esclusiva tutela del buon andamento e dell'efficacia dell'azione amministrativa con una funzione meramente organizzativa"; di tal che solo il termine biennale di cui all'art. 5 comma 4 può considerarsi perentorio "...in quanto assolve ad una specifica funzione di garanzia del destinatario del procedimento sui tempi massimi di adozione della sanzione..." (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 21 gennaio 2010, n. 649, n. 650 e n. 651).

Orbene, da tale orientamento il Tribunale non ritiene di doversi discostare, non condividendo la prospettazione, contenuta nella memoria della società ricorrente depositata il 1° giugno 2011, secondo cui tale termine dovrebbe ricondursi, nella sua finalità, a quello previsto dall'art. 14 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689.

Sotto un primo profilo, e come riconosciuto dalla stessa società ricorrente, il procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle disposizioni del d.lgs. 7 maggio 2005, n. 209 è disciplinato, in via diretta e autonoma, dallo stesso codice delle assicurazioni (art. 326 ss.) e dai regolamenti dell'IS.V.A.P., (in virtù dell'attribuzione di potere normativo regolamentare di cui al precedente art. 9 comma 3, che rinvia come noto ai principi "...della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie", nonché a quelli generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241).

L'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nel ribadire tali principi per l'IS.V.A.P. e estenderli ai procedimenti sanzionatori di competenza della Banca d'Italia, della Co.N.So. B. e della Co.Vi.P. (al comma 1), si è limitato al comma 4 ad escludere l'applicabilità alle sanzioni amministrative irrogate dalle predette Autorità indipendenti dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla facoltà di pagamento in misura ridotta, che invece,

quanto all'IS.V.A.P., era ancora limitatamente ammessa dall'art. 328 comma 2 del codice delle assicurazioni.

La struttura del procedimento sanzionatorio, come disegnato dal d.lgs. n. 209/2005 e dal regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006, è del tutto peculiare e irriducibile alle disposizioni generali della legge n. 689/1981, in quanto articolata in precise fasi con adozione di atti intermedi entro specifici termini, sicché non può farsi alcun richiamo alla valenza (estintiva) del termine di cui all'art. 14 della stessa legge, peraltro ricollegato alla mancata contestazione dell'addebito, laddove, nel caso di specie è indubbio che sia intervenuta la contestazione degli addebiti.

Né può seriamente sostenersi che l'ordinanza presidenziale che irroga la sanzione disciplinare costituisca una "contestazione dei fatti come definitivamente accertata", e che quindi svolga la stessa funzione dell'atto di contestazione degli addebiti ex art. 14 legge n. 689/1981, costituendo invece il provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio.

Alla stregua delle osservazioni che precedono, le censure dedotte con il secondo motivo di ricorso deve essere disattesa, siccome infondata.

1.2.2) Con il secondo motivo di ricorso, pur senza giungere ad affermare che alla nota del 24 febbraio 2009 sia stato dato tempestivo riscontro, evidentemente nella consapevolezza di non potere provare la circostanza, si deduce che la violazione dell'art. 189 comma 1 del codice delle assicurazioni, in relazione all'art. 6 commi 2 e 3 del regolamento IS.V.A.P. n. 24/2008 non potrebbe consistere in "mera omissione formale", riconducibile a semplice disguido.

Tale prospettazione è priva di fondamento giuridico.

L'art. 6 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008 impone alle imprese assicuratrici un dovere collaborativo finalizzato a consentire il più efficace e tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

La disposizione -giòva ripeterlo- costituisce applicazione regolamentare settoriale del generale potere d'indagine contemplato dall'art. 189 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005, e del successivo art. 190 comma 1.

Il successivo art. 310 comma 1, nel sanzionare, tra le altre, la violazione delle disposizioni dell'art. 189 comma 1 e dell'art. 190 comma 1, e quindi anche delle disposizioni regolamentari integrative, mira ovviamente ad assicurare l'effettività dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, anche con riferimento all'esercizio degli strumentali poteri d'indagine (tra cui la richiesta d'informazioni), che resterebbero del tutto frustati e svuotati di ogni significato se non presidiati da apposita sanzione.

Ne consegue che non può sostenersi che una condotta omissiva rispetto ad una richiesta formulata dall'Istituto nell'incontestato e incontestabile esercizio dei propri poteri d'acquisizione informativa, protratta oltre il termine previsto dal regolamento, costituisca una "mera irregolarità" e non anche una violazione sanzionabile, non potendo porsi, in subiecta materia, una distinzione tra "violazioni formali" e "violazioni sostanziali", posto che l'inosservanza dei doveri collaborativi costituisce violazione necessariamente "formale" epperò non priva di risvolti "sostanziali" in



quanto idonea a frustrare le esigenze della vigilanza.

D'altro canto, secondo quanto già rilevato da questo Tribunale, la funzione di vigilanza e i correlati poteri d'indagine ed obblighi informativi "...comportano la soggezione... ai poteri di indagine dell'Autorità (relativi a richiesta di informazioni, ordine di esibizione documenti, ispezioni, verifiche etc.) nonché, per converso, la sussistenza di specifici obblighi di informativa da parte dei soggetti vigilati", di tal che la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 310 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005 "...presidia l'obbligo di collaborazione in sé, in quanto posto a garanzia dell'efficiente esercizio dell'attività di vigilanza..." (così T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 agosto 2010, n. 29503).

Né può assumere valore "scriminante" l'allegazione di ragioni giustificatrici individuate, in modo affatto generico e privo di riscontro probatorio, in un "mero disagio", in disparte la considerazione che l'art. 8 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008 impone alle imprese assicuratrici l'istituzione di apposita "funzione aziendale" per la gestione dei reclami ("Per la gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, le imprese di cui al comma 1 si dotano di una specifica funzione aziendale e ne garantiscono l'imparzialità di giudizio mediante un'appropriata collocazione organizzativa e idonee procedure tese ad evitare conflitti di interesse con le strutture o i soggetti il cui comportamento è oggetto di reclamo"), con previsione di conseguenti oneri di comunicazione all'Istituto dei responsabili, recapiti e modifiche (comma 4) e di adeguata pubblicizzazione sui siti internet delle modalità per la presentazione dei reclami (comma 5), di tal che il "mero disagio" non può logicamente ricondursi che a inadeguato impianto o gestione della predetta funzione aziendale.

1.2.3) Da ultimo devono esaminarsi le censure dedotte col terzo motivo di ricorso, nel quale si contesta la commisurazione della sanzione alla sola entità del ritardo, e il sotteso giudizio di "eccezionale entità dell'illecito", senza debita considerazione dell'assenza di profili di danno, per l'assicurato e per l'Istituto, del grado lieve della colpa (trattandosi di "mero disagio"), dell'assenza di recidiva.

Il provvedimento impugnato ha ritenuto "...congrua, attesa la eccezionale gravità dell'illecito consistente in un ritardo superiore a 100 giorni dalla scadenza del termine utile entro il quale l'impresa avrebbe dovuto fornire riscontro alla nota ISVAP, l'applicazione della sanzione... nella misura proporzionale al ritardo di 123 giorni -rapportata al limite minimo di euro 15.000,00 (pari a tre volte il minimo edittale per le violazioni di grave gravità) applicato per ritardi fino a 100 giorni, ed al limite massimo di euro 50.000,00 applicabile per ritardi a partire da 365 giorni..."; così determinando la sanzione in € 18.038,00.

In sostanza, quindi, l'Istituto ha irrogato una sanzione pari a € 15.000,00 (pari al triplo del minimo) per i primi cento giorni, sommandovi € 3.038,00 per i successivi ventitre giorni, in ragione di € 132,075 per ciascun giorno (che in effetti è di poco inferiore ad 1/365 della sanzione edittale massima di € 50.000,00 che sarebbe pari a € 136,98 al giorno, ed è comunque inferiore all'unità giornaliera della sanzione minima di € 15.000,00, rapportata a 100 giorni, pari a € 150,00).

Orbene, la società ricorrente non contesta in se la misura della sanzione edittale minima per i primi cento giorni, come individuata in € 15.000,00 e di quella differenziale per i successivi quattordici giorni, come rapportata a (circa, e anzi meno come detto) 1/365 della sanzione edittale massima di € 50.000,00.

Le sue censure si appuntano sulla circostanza che sia stato considerato il solo dato "oggettivo" dell'entità del ritardo e non siano stati valutati altri elementi.

Ebbene, la parametrizzazione della sanzione al numero di giorni, successivi al trentesimo, di ritardo nel riscontro alla nota IS.V.A.P., appare affatto logica e ragionevole: trattandosi di violazione di obblighi informativi assoggettati ad un termine prefissato e specifico (come espresso dall'art. 6 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008), è evidente che la sanzione debba essere commisurata all'entità del ritardo nell'assolvimento dell'obbligo informativo; né può considerarsi illogica la considerazione che un ritardo protratto per centonove giorni, pari a ben oltre tre volte il termine, debba ritenersi di "eccezionale gravità".

Sotto altro aspetto, è evidente che, poiché la condotta addebitata e sanzionabile costituisce appunto la violazione del termine e il ritardo nell'adempimento, non può assumere rilievo, perché estraneo alla struttura dell'illecito amministrativo, "di pura condotta" appunto, l'assenza di un evento di "danno", non risultando comunque evidente (né avendo tale profilo costituito oggetto di specifica censura) "...l'assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative", che ai sensi dell'art. 326 comma 1 d.lgs. n. 209/2005 possono escludere sinanco la contestazione degli addebiti.

Quanto poi al "grado della colpa" deve ribadirsi l'orientamento già espresso da questo Tribunale, nel senso che essendo la sanzione ex art. 310 comma 1 d.lgs. n. 209/2005 posta a presidio dell'obbligo di collaborazione informativa, strumentale a garantire l'effettività e l'efficacia dei poteri di vigilanza, "...la sua concreta applicazione è condizionata esclusivamente dalla verifica della imputabilità e volontarietà del ritardo nella "risposta" (quale essa sia), senza che, come normalmente accade in tema di violazioni amministrative, occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa dell'agente (tenuto conto che) l'art. 3 della l. n. 689 del 1981, di applicazione generale in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, pone infatti una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 agosto 2010, n. 29503).

Nel caso di specie, peraltro, non è idonea ad escludere la colpa la mera allegazione che il ritardo è dipeso da non comprovato "mero disagio", che comunque evidenzia, come già rilevato sub 1.2.2), inadeguato impianto o gestione della funzione aziendale di gestione dei reclami.

Infine, l'assenza di recidiva non può assumere a sua volta alcuna rilevanza ai fini della commisurazione della sanzione, dato che, all'opposto, la reiterazione di violazioni può semmai implicare il suo aumento: in altri termini la recidiva costituisce, "in positivo", ove sussistente (in virtù del rinvio di cui all'art. 326 comma 5 del codice delle assicurazioni all'art. 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, come aggiunto dall'art. 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), circostanza che determina un aumento della sanzione base, laddove la sua mancanza non può rappresentare, al contrario, circostanza che determina una diminuzione della stessa.

2) In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.

3) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe e condanna la società ricorrente UGF Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore dell'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse collettivo, in persona del Presidente pro-tempore, delle spese e onorari del giudizio, liquidati in complessivi € 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

**Omissis**



### 3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

---



3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

<b>GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'ATTO</b>
L 259 del 4 ottobre 2011.	Regolamento (UE) N. 954/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori.
L 262 del 6 ottobre 2011.	Decisione del Comitato Misto SEE N. 78/2011 del 1° luglio 2011 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Solvency II).
C 294 del 6 ottobre 2011.	Non opposizione ad una'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6384 – Zurich/Santander/ZS Insurance).
C 294 del 6 ottobre 2011.	Sentenza della Corte EFTA del 10 maggio 2011 nelle cause riunite E-4/10, E-6/10 e E-7/10. Principato del Liechtenstein, Reassur Aktiengesellschaft e Swisscom RE Aktiengesellschaft contro Autorità di Vigilanza EFTA.
C 302 del 13 ottobre 2011.	Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 21 settembre 2011 relativa all'invio e alla raccolta di informazioni per la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all'interno dell'Unione.
C 308 E del 20 ottobre 2011.	Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sull'attuazione e la revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

C 315 del 28 ottobre 2011.	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6223 – Aegon/Banca Civica/Cajaburgos Vida).
----------------------------	--



## 4. ALTRE NOTIZIE

---



#### 4.1 MODIFICHE STATUTARIE

##### **Riduzione del capitale sociale di Antonveneta Vita S.p.A., con sede in Trieste**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa dell'8 luglio 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 17 maggio 2011 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Antonveneta Vita S.p.A. riguardanti la riduzione del capitale sociale da 100.000.000,00 a 52.000.000,00 di euro mediante rimborso ai soci. In data 14 ottobre 2011, decorso il termine per l'opposizione da parte dei creditori sociali, la società ha dato corso alla riduzione del capitale mediante rimborso ai soci di 48.000.000,00 di euro e conseguente annullamento di 48.000.000 di azioni del valore nominale di 1,00 euro ciascuna.

\* \* \* \* \*

##### **Modifica dello statuto sociale di CNP UniCredit Vita S.p.A., con sede in Milano.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 17 ottobre 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica dello statuto sociale conseguente alla deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione in data 30 settembre 2011 in esecuzione della delega ad esso conferita dall'Assemblea straordinaria del 13 maggio 2010. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale in via scindibile deliberato per un importo massimo di euro 40.000.000,04 da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2011.

#### 4.2 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

##### **Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le società Nassau Verzekering Maatschappij N.V. e HDI-Gerling Verzekeringen N.V., entrambe con sede legale nei Paesi Bassi.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza olandese, De Nederlandsche Bank, ha comunicato di aver approvato in data 10 ottobre 2011 il trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le società Nassau Verzekering Maatschappij N.V. e HDI-Gerling Verzekeringen N.V., entrambe con sede legale nei Paesi Bassi.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

### 4.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

**Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.**

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
2008 lug.	5,095	4,609	2,765	2,50	3,465	3,25
ago.	4,814	4,628	2,777	2,50	3,471	3,25
set.	4,804	4,647	2,788	2,50	3,485	3,25
ott.	4,780	4,663	2,798	2,50	3,497	3,25
nov.	4,743	4,687	2,812	2,50	3,515	3,25
dic.	4,469	4,469	2,681	2,50	3,352	3,25
2009 gen.	4,621	4,621	2,773	2,50	3,466	3,25
feb.	4,536	4,536	2,722	2,50	3,402	3,25
mar.	4,458	4,458	2,674	2,50	3,343	3,25
apr.	4,356	4,356	2,614	2,50	3,267	3,25
mag.	4,415	4,415	2,649	2,50	3,311	3,25
giug.	4,606	4,606	2,764	2,50	3,455	3,25
lug.	4,373	4,373	2,624	2,50	3,280	3,25
ago.	4,116	4,116	2,470	2,50	3,087	3,25
set.	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov.	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25
feb.	4,047	4,047	2,428	2,50	3,035	3,25
mar.	3,941	3,941	2,365	2,50	2,956	3,25
apr.	3,996	3,996	2,398	2,50	2,997	3,25
mag.	3,985	3,985	2,391	2,50	2,989	3,25
giug.	4,102	4,075	2,445	2,50	3,056	3,25
lug.	4,026	4,026	2,416	2,50	3,020	3,25
ago.	3,802	3,802	2,281	2,50	2,852	3,25
set.	3,862	3,862	2,317	2,50	2,897	3,25
ott.	3,800	3,800	2,280	2,50	2,850	3,25
nov.	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	3,25
dic.	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011 gen.	4,729	4,090	2,454	2,50	3,068	3,25
feb.	4,736	4,148	2,489	2,50	3,111	3,25
mar.	4,875	4,225	2,535	2,50	3,169	3,25
apr.	4,841	4,295	2,577	2,50	3,222	3,25
mag.	4,756	4,360	2,616	2,50	3,270	3,25
giug.	4,816	4,419	2,652	2,50	3,314	3,25
lug.	5,463	4,539	2,723	2,50	3,404	3,25
ago.	5,271	4,661	2,797	2,50	3,496	3,25
set.	5,746	4,818	2,891	2,50	3,614	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(\*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio 2010". In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili



